Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 112° — Numero 242

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **ROMA - Venerdì, 24 settembre 1971** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 - Semestrale L. 11.030 - Trimestrale L. 6.020 - Un fascicolo L. 100 - Fascicoli annate arretrate: L. 200 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.030 - Semestrale L. 9.020 Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 agosto 1971.

Riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini « Vini del Piave » o « Piave » e approvazione del relativo disciplinare di produzione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 3 febbraio 1963, n. 116;

Visto il proprio decreto 12 luglio 1963, n. 930, contenente norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la domanda presentata dagli interessati, a termini dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata « Vini del Piave » o « Piave », corredata dal parere del comitato regionale dell'agricoltura per il Veneto;

Visti il parere favorevole del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini e la proposta del disciplinare di produzione dei « Vini del Piave » o « Piave » formulata dal Comitato stesso e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 marzo 1971, n. 65;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato;

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuta la denominazione di origine controllata « Vini del Piave » o « Piave » ed è approvato, nel testo annesso, vistato dai Ministri proponenti, il relativo disciplinare di produzione.

Tale denominazione è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel predetto disciplinare di produzione, le cui norme entrano in vigore il primo novembre 1971.

Art. 2.

I conduttori che intendono porre in commercio il proprio prodotto, a cominciare da quello proveniente dalla vendemmia 1971, con la denominazione di origine controllata « Vini del Piave » o « Piave » sono tenuti ad effettuare la denuncia dei rispettivi terreni vitati — ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1967, n. 506, recante norme relative all'albo dei vigneti e alla denuncia delle uve — entro due mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, con l'osservanza delle modalità e formalità all'uopo previste dal decreto del Presidente della Repubblica sopra citato.

Art. 3.

In deroga a quanto previsto nell'art. 2 dell'unito disciplinare — e fino al compimento di tre annate agrarie a decorrere da quella dell'entrata in vigore del disciplinare medesimo — possono essere iscritti, a titolo transitorio, nell'albo previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, i vigneti in cui siano presenti anche viti di vitigni diversi da quelli indicati nel suddetto art. 2, purchè esse non superino il 10 % del totale delle viti dei vitigni previsti per la produzione dei vini « Vini del Piave » o « Piave ».

Allo scadere del suddetto periodo di tolleranza i vigneti di cui al precedente comma saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo, qualora i conduttori interessati non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformare la loro composizione alle disposizioni di cui all'art. 2 dell'unito disciplinare di produzione, dandone comunicazione al competente ispettorato provinciale dell'agricoltura.

Il predetto ispettorato, compiuti i necessari accertamenti, provvede a segnalare alla locale camera di commercio le variazioni apportate ai vigneti, ai fini delle annotazioni nel rispettivo albo.

Art. 4.

Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del disciplinare di produzione, coloro che detengono « Vini del Piave » o « Piave » in corso di invecchiamento, devono farne denuncia al competente istituto incaricato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste per la repressione delle frodi, ai fini della determinazione e del riconoscimento del periodo minimo di invecchiamento. Nella denuncia dovranno essere indicati il luogo di deposito, la quantità del prodotto, la sua gradazione alcoolica e l'annata di produzione.

Il prodotto denunciato sarà preso in carico nel registro di magazzino previsto dall'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930.

Le partite di vino in corso di invecchiamento — debitamente denunciate nel termine e con le modalità di cui ai comma precedenti — possono essere commercializzate come vini a denominazione di origine « controllata » a condizione che a seguito di controlli effettuati dal predetto istituto di vigilanza, su domanda delle ditte interessate, venga accertato:

a) che il prodotto sia conforme alle caratteristiche analitiche ed organolettiche previste dal disciplinare di produzione;

b) che il prodotto abbia ultimato almeno il periodo minimo di invecchiamento previsto dal disciplinare;

c) che sussista la documentazione idonea a comprovare, per quanto riguarda l'origine, la provenienza del prodotto dalla zona di produzione delimitata.

Le partite di vini invecchiate o in corso di invecchiamento, qualora siano cedute a terzi ai fini dell'imbottigliamento, devono essere accompagnate da una dichiarazione del venditore, convalidata dallo stesso istituto di vigilanza che ha ricevuto la denuncia delle partite in invecchiamento, contenente l'indicazione della denominazione di origine e dell'annata di produzione, nonchè gli estremi della predetta denuncia.

Il predetto istituto di vigilanza, a seguito dei sopraluoghi e controlli effettuati, dei quali deve essere redatto apposito verbale, rilascerà alle ditte interessate, per le partite di vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti prescritti per la commercializzazione come vino a denominazione di origine « controllata », la relativa autorizzazione, con gli estremi atti alla loro identificazione.

Copie del verbale e delle relative autorizzazioni devono essere allegate, a cura delle ditte interessate, ai registri di carico e scarico o alle schede di produzione.

Art. 5.

Ai « Vini del Piave » o « Piave » che alla data di entrata in vigore dell'unito disciplinare trovansi già confezionati o in corso di confezionamento in bottiglie o altri recipienti di capacità non superiore ai cinque litri, è concesso, dalla predetta data, un periodo di smaltimento:

di 12 mesi per il prodotto giacente presso ditte produttrici o imbottigliatrici;

di 24 mesi per il prodotto giacente presso ditte diverse da quelle di cui sopra;

di 36 mesi per il prodotto presso il commercio al dettaglio o presso esercizi pubblici.

Trascorsi i termini sopra indicati le eventuali rimanenze di prodotto confezionato nei recipienti di cui sopra possono essere commercializzate fino ad esaurimento a condizione che, entro quindici giorni dalla scadenza dei termini sopra stabiliti, siano denunciate agli istituti di vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per la repressione delle frodi, competente per territorio, e che sui recipienti sia apposta, a cura degli istituti stessi, la stampigliatura: « Vendita autorizzata fino ad esaurimento ».

Per il prodotto sfuso, cioè commercializzato in recipienti diversi da quelli previsti dal primo comma, il periodo di smaltimento è ridotto a sei mesi. Tale termine è elevato a dodici mesi per le eventuali rimanenze di prodotto destinato ad essere esportato allo stato sfuso e per quelle che i produttori intendono cedere a terzi per l'imbottigliamento.

In tal caso dette rimanenze devono essere denunciate ai competenti istituti di vigilanza per la repressione delle frodi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste entro quindici giorni dalla scadenza del termine di sei mesi. All'atto della cessione le rimanenze di prodotto di cui trattasi devono essere accompagnate da

un attestato del venditore, convalidato dallo stesso Istituto di vigilanza che ha ricevuto la denuncia, in cui devono essere indicati la destinazione del prodotto; nonchè gli estremi della relativa denuncia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato ad Antagnod, addì 11 agosto 1971

SARAGAT

NATALI — GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 settembre 1971
Registro n. 14 Agricoltura e foreste, foglio n. 104

Disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Vini del Piave» o «Piave»

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Vini del Piave» o «Piave» è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

La denominazione «Vini del Piave» o «Piave» con la specificazione di uno dei seguenti vitigni:

Merlot;
Cabernet (franc e/o sauvignon);
Tocai (friulano);
Verduzzo (prevalentemente trevigiano e subordinatamente friulano), è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti costituiti dai corrispondenti vitigni.

Nei vigneti destinati alla produzione del vino Merlot è ammessa la presenza di viti di Cabernet franc e/o Cabernet sauvignon fino ad un massimo del 10% del totale.

Nei vigneti destinati alla produzione del vino Tocai è ammessa la presenza di viti Pinot bianco, Pinot grigio, Sauvignon e Riesling italico presenti da soli o globalmente fino ad un massimo del 5% del totale.

Art. 3.

Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Vini del Piave» o «Piave» devono essere prodotte nell'intero territorio ricadente nel bacino del Piave con l'esclusione di quelle zone non idonee alla produzione di vini di qualità e pregio previsti dal presente disciplinare.

In particolare la zona di produzione comprende:

IN PROVINCIA DI TREVISO:

L'intero territorio dei comuni di Arcade, Breda di Piave, Casale sul Sile, Cessalto, Chiarano, Cimadolmo, Codognè, Fontanelle, Godega S. Urbano, Gorgo al Monticano, Mareno di Piave, Maserada, Monastier, Oderzo, Ormelle, Ponte di Piave, Ponzano Veneto, Portobuffolé, Povegliano, Roncade, Salgareda, San Biagio di Callalta, San Fior, San Polo di Piave, Santa Lucia di Piave, Spresiano, Vazzola, Zenson di Piave.

Parte del territorio dei comuni di Carbonera, Casier, Gaiarine, Mansuè, Mogliano Veneto, Orsago, Preganziol, Silea, Villorba, Colle Umberto, Conegliano, Cordignano, Giavera del Montello, Montebelluna, Motta di Livenza, Nervesa della Battaglia, Paese, San Vendemiano, Susegana, Trevignano, Vittorio Veneto, Volpago del Montello.

IN PROVINCIA DI VENEZIA:

L'intero territorio dei comuni di Fossalta di Piave, Marcon, Meolo, Noventa di Piave, Quarto d'Altino, San Donà di Piave.

Parte del territorio dei comuni di Venezia, Ceggia, Eraclea, Jesolo, Musile di Piave, Torre di Mosto.

Tale zona è così delimitata:

partendo dal fiume Livenza dove la provincia di Treviso confina con quella di Venezia, la linea di delimitazione segue l'argine destro del fiume stesso fino al ponte della frazione La Salute di Livenza; da detto ponte continua per la strada Fausta fino al ponte girevole sul canale Livenza Morta, in località La Salute, indi prende la strada che corre lungo l'argine destro del canale fino alla località Brian. Da questa località segue il canale Largon e il canale S. Croce fino alla sua confluenza col canale delle Talpe, quindi percorre tale canale fino all'incrocio dello stesso col collettore principale del Livenzuola. Segue il collettore Livenzuola fino all'incrocio con il canale Revedoli, continua per il canale medesimo fino alla confluenza col fiume Piave e passato il fiume giunge a Cortellazzo. Da Cortellazzo prosegue lungo il canale Cavetta fino all'incrocio con lo stradone per C. Carrar e percorre detto stradone fino alla sua intersezione col canale Cortellazzo. Prosegue lungo detto canale fino all'incrocio con lo stradone Bova Moché, che percorre fino ad incontrare (q. 0,2) e seguire verso ovest, la strada che corre parallela, ed a sud, al canale Cortellazzo fino all'incrocio con la strada di congiunzione tra via Cavetta di Marina e via Corer, segue, verso sud, questa strada (che coincide con l'acquedotto sotterraneo) per circa 300 metri fino al punto di incontro con via Corer. Segue tale via ad ovest, raggiunge la via Pazienti e piegando a sud, raggiunge il canale delle Dune. Percorre quindi il canale suddetto fino all'incrocio con via Roma destra (strada litoranea) e continuando per detta via raggiunge il fiume Sile che risale fino a Cà Uliana (C. Bianca). Viene seguito quindi l'argine litoraneo fino a C. Ghisa, d'onde piega ad ovest lungo la strada per Ca' Luciana riprendendo a seguire l'argine litoraneo fino al suo congiungimento con l'argine di S. Marco. Proseguendo lungo quest'ultimo argine raggiunge Caposile. Da Caposile la linea di delimitazione segue la strada per Portegrandi fino al bivio con la strada Interessati: risale quindi la strada Interessati raggiungendo l'incrocio con la strada delle Millepertiche e, percorsa detta strada verso ovest fino alla località Millepertiche, continua per la stessa strada per un tratto di circa 300 metri volgendo quindi a sud per il canale che passa per le qq. 1 fino a C. Storta dove incontra il canale Canellera. Costeggia detto canale fino ad immettersi, presso C. della Macchinetta, sul canale Lanzoni che segue verso ovest fino all'incrocio con la strada che congiunge Trezze con la strada Caposile-Portegrandi e, sulla medesima fino al punto di incontro con la Caposile-Portegrandi che percorre verso ovest fino a Portegrandi.

Da Portegrandi la linea di delimitazione continua con la strada statale n. 14 e poco prima di Terzo (km 8 + 225) sale lungo la via che costeggia Ca Zorzi per raggiungere il fiume Dese proseguendo per detto fiume fino al punto di intersezione dello stesso con il confine della provincia di Treviso. La delimitazione prende quindi a seguire (verso nord) tale confine fino al suo incrocio con la strada Marcon-Mogliano e, piegato ad ovest lungo tale strada raggiunge l'abitato di Mogliano e si dirige verso nord lungo la statale n. 13 Pontebbana, che lascia in corrispondenza della località Madonna delle Grazie. Di qui piega ad est seguendo la strada che da Madonna delle Grazie porta a Dosson attraverso la località Case Minime e quindi attraverso le scuole elementari di detto paese; prosegue lungo la nuova strada Dosson-Casier e giunti a Casier passa sull'altra sponda del Sile all'altezza dei «Silos» raggiungendo Silea. Di qui la linea di delimitazione prende la strada per Lanzago, poi quella per Carbonera e oltrepassato Biban giunge a Pezzan. Piega quindi ad ovest lungo la strada per Lancenigo, e passando per villa Branbullo e villa Gemma, raggiunge la statale n. 13 Pontebbana in corrispondenza dell'abitato di Carità di Villerba. Segue a sud la statale Pontebbana fino all'incrocio con la strada per borgo Fontane che segue finché, oltrepassato detto borgo, incontra e segue verso est il confine del comune di Treviso fino alla sua intersezione con la statale Feltrina (n. 348). Di qui la linea di delimitazione si identifica con la suddetta statale fino al suo incrocio con la statale Schiavonesca-Marosticana (n. 248), in località Pilastroni. Piega quindi ad est lungo detta statale per attraversare poi, subito dopo passato l'abitato di Nervesa della Battaglia, il fiume Piave con una linea retta tra il ponte sul canale della Vittoria (q. 80), in territorio del comune di Nervesa, e la strada che conduce a Borgo Battistella (q. 77) sull'altra sponda. Di qui piega a destra e, superato l'argine del Piave, segue la strada per la località Colfosco, d'onde prosegue per Susegana immettendosi sulla statale Pontebbana immediatamente prima dell'abitato di questo ultimo paese. Costeggiando il tracciato della statale Pontebbana fino all'incrocio di questa con la statale n. 51 (stazione di S. Vendemiano), prosegue in coincidenza con il percorso di detta statale fino alla località Casello Cinque, dove piega lungo la strada per Colle Umberto. Attraversato il paese raggiunge borgo Pigatti e, a borgo S. Rocco, gira a sinistra lungo la strada di raccordo con la provinciale S. Giacomo di Veglia, Cordignano, ponte della Muda. Prosegue poi a est lungo detta provinciale fino a ponte della Muda; indi gira a sud lungo la strada che, attraversando il

vecchio percorso della statale Pontebbana, porta a Paù di Ponte e quindi a borgo Palù. Di qui la delimitazione della zona si identifica con la provinciale per Francenigo, dove si salda con il fiume Aralt e quindi con il confine tra le province di Treviso e di Pordenone che segue verso sud fino a Ca' Salice. Piega quindi ad ovest lungo il fiume Livenza fino alla intersezione con la strada Portobuffolè-Mansue (q. 11) e la percorre fino a questa località. A Mansue la linea di delimitazione volge ad est coincidendo con la strada per Navolè, ma giunta a Fossabiuba piega a nord lungo la strada che porta in località Ponti di Tremeacque. Di qui torna a seguire il fiume Livenza che discende verso sud, fino al punto di partenza.

Dalla zona sopra delimitata viene escluso il seguente territorio:

partendo dalla confluenza del canale Piavon con il canale Canalat in località Ceggia, la linea di delimitazione segue il canale Canalat fino alla strada che va a congiungersi col canale Nogariola in prossimità di Ca' Simonetto; segue a nord il canale Nogariola fino alla sua confluenza col canale Casaratta, percorre a sud-est il canale Casaratta raggiungendo la località Staffolo e per la strada Staffolo-Stretti fino alla località Osteria al Marochino. Prosegue verso est lungo il canale S. Martino e per breve tratto il canale Casaratta, quindi, passato il canale il Taglio, percorre il canale collettore «Principale primo» per raggiungere Ponte Capitello. Da Ponte Capitello la linea di delimitazione segue la strada Fausta fino al suo incrocio con la strada che, passando per la località Tre Case, si dirige verso sud. Percorre detta strada fino alla confluenza col collettore «Principale secondo» e segue detto collettore fino alla località Senzielli e poi lungo il canale Cavanella fino al ponte Tre Cai, quindi verso nord, per la strada Salici, fino al ponte Salici. Continua per la strada diretta a San Giorgio di Livenza che viene lasciata prima di giungere al Livenza Morta — in prossimità dell'opificio a forza elettrica — per piegare verso sud-est lungo lo stradone che inizia dall'agenzia Romiati, e seguire poi, sempre in direzione sud-est, il sentiero fino al canale Paletti. Scende per detto canale fino al suo incrocio con la strada Valle Tagli e di qui prosegue, in linea retta, fino alla località Ca' Pernice. Percorre ora lo stradone tra Ca' Pernice e il canale Valle dei Tagli e poi lungo detto canale, verso nord, fino alla località Camavita. Prende la strada vicinale per la località Socchiera, piega lungo il canale Mazzotto e in corrispondenza della località Carranta, prosegue lungo il canale Sette Casoni fino alla sua confluenza col canale Braccio di Sacca. Percorre tale canale fino al suo congiungimento con il collettore «Principale secondo» (Agenzia Sette Casoni), costeggia detto collettore fino al Ponte la Parada e prosegue per il canale «Emo primo» in direzione ovest prima e poi nord fino allo stradone che va da Ca' Fornassari a Stretti. La linea di delimitazione segue tale stradone fino al ponte sul canale Brian (nord di Stretti), lo attraversa per seguire verso ovest detto canale fino ad incontrare e seguire, verso nord, il canale della Pace e lo stradone poderale tangente a Ca' Speranza che percorre fino al canale della Bella Madonna.

Continua ancora ad ovest per detto canale fino alla località Osteria dove, passato il ponte, segue verso nord il canale Piavon raggiungendo il bivio col canale Fossa che viene seguito fino alla sua confluenza col canale Maliso.

Percorre il canale Maliso fino al suo incontro col canale Taglietto; quindi in linea retta, lungo la carrareccia, raggiunge il canale Piavon in prossimità di Case San Biagio e il canale Piavon fino a Ceggia, punto di inizio della delimitazione.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le loro specifiche caratteristiche di qualità.

Sono pertanto da considerare idonei, ai fini dell'iscrizione nell'albo previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, unicamente i vigneti ubicati in terreni di favorevole giacitura, di origine sedimentaria-alluvionale e di natura prevalentemente argillosa, calcarea o ghiaiosa.

Sono invece da escludere i terreni torbosi, umidi o freschi e quelli decisamente silicei.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o, comunque, atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.

E' vietata ogni pratica di forzatura.

La resa massima di uva ammessa per la produzione dei «Vini del Piave» o «Piave» non deve essere superiore ai quintali 130 per ettaro di vigneto a coltura specializzata per il vino Merlot, ai quintali 110 per i vini Cabernet e Tocai, al quintali 120 per il Verduzzo.

Fermi restando i limiti massimi sopra indicati, la resa per ettaro di vigneto a coltura promiscua deve essere calcolata, rispetto a quella specializzata, in rapporto alla effettiva superficie coperta dalle viti.

A detti limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso un'accurata cernita delle uve purchè la produzione non superi del 20% i limiti medesimi.

La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 70% per tutti i vini di cui al presente disciplinare.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione delimitata nell'art. 3.

Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione è consentito che tali operazioni siano effettuate entro l'intero territorio della provincia di Treviso e nel territorio situato ad oriente del fiume Brenta, in provincia di Venezia.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai «Vini del Piave» o «Piave»: Merlot, Tocai e Verduzzo una gradazione alcoolica complessiva minima naturale di gradi 10,5 ed al Cabernet di gradi 11.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.

Nella preparazione del vino Merlot è consentita in misura massima del 10% del volume, la tradizionale correzione con uve, mosti o vini provenienti dai vitigni Cabernet franc e/o Cabernet sauvignon, Raboso Piave e/o Raboso veronese purché prodotti entro la zona di produzione delimitata nel precedente art. 3.

Art. 6.

I «Vini del Piave» o «Piave» all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

Merlot.

colore: rosso rubino, tendente al granato con l'invecchiamento;
odore: vinoso, intenso, caratteristico; più delicato, etereo e gradevole se invecchiato;
sapore: asciutto, sapido, di corpo, giustamente tannico, armonico;
gradazione alcoolica complessiva minima: gradi 11;
acidità totale minima: 4,8 per mille;
estratto secco netto minimo: 19 per mille.

Cabernet.

colore: rosso rubino, quasi granato se invecchiato;
odore: vinoso, intenso, caratteristico, gradevole;
sapore: asciutto, sapido, di corpo, lievemente erbaceo, giustamente tannico, armonico e caratteristico;
gradazione alcoolica complessiva minima: gradi 11,5;
acidità totale minima: 5,0 per mille;
estratto secco netto minimo: 20 per mille.

Tocai.

colore: giallo paglierino chiaro, tendente al verdognolo;
odore: delicato, gradevole, caratteristico, non molto intenso;
sapore: asciutto, fresco, armonico, lievemente aromatico;
gradazione alcoolica complessiva minima: gradi 11;
acidità totale minima: 5,0 per mille;
estratto secco netto minimo: 17,0 per mille.

Verduzzo.

colore: giallo dorato chiaro o giallo paglierino tendente al verdognolo;
odore: vinoso delicato, caratteristico, gradevole;
sapore: asciutto, sapido, armonico e gradevole;
gradazione alcoolica complessiva minima: gradi 11;
acidità totale minima: 5,0 per mille;
estratto secco netto minimo: 17,0 per mille.

E' in facoltà del Ministro per l'agricoltura e le foreste di modificare, con proprio decreto, i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 7.

I «Vini del Piave» o «Piave» Merlot e Cabernet ottenuti da uve che assicurino agli stessi una gradazione alcoolica — sia complessiva minima naturale che all'atto dell'immissione al consumo — di un grado in più rispetto a quelle prescritte nei precedenti articoli 5 e 6, e che sono stati sottoposti ad un

periodo di invecchiamento minimo, rispettivamente di 2 e 3 anni, possono portare in etichetta la qualificazione aggiuntiva: « vecchio » per il Merlot e « riserva » per il Cabernet.

Il periodo di invecchiamento decorre dal 1° gennaio successivo a quello dell'annata di produzione delle uve e deve avvenire entro la zona di vinificazione di cui all'art. 5.

I vini « Merlot del Piave » vecchio e « Cabernet del Piave » riserva devono essere immessi al consumo esclusivamente in bottiglie di capacità nominale non superiore ai 720 c.c. e con tappo di sughero.

Art. 8.

E' vietato usare assieme alla denominazione di cui agli articoli 1 e 2 qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quelle previste nel presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi « superiore », « extra », « fine », « scelto », « selezionato » e similari.

E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

E' consentito altresì, l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie, zone e località — comprese nella zona delimitata nel precedente art. 3 — e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui i vini così qualificati sono stati ottenuti.

Art. 9.

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo con la denominazione di origine controllata « Vini del Piave » o « Piave » vini che non rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione, è punito a norma dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
NATALI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(8552)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 febbraio 1971.

Nuove piante organiche e denominazione delle nuove qualifiche delle carriere del personale di concetto, esecutivo, di dattilografia, ausiliario ed ausiliario tecnico della Avvocatura dello Stato.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO
E
IL MINISTRO PER LA RIFORMA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, ed il relativo regolamento di pari data n. 1612;

Vista la legge 5 aprile 1964, n. 284;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Viste le leggi 18 marzo 1968, n. 249 e 28 ottobre 1970, n. 775, concernenti delega al Governo per il riordinamento dell'amministrazione dello Stato, per il decentramento delle funzioni e per il riassetto delle carriere e delle retribuzioni dei dipendenti statali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Ritenuto di dover provvedere in relazione a quanto disposto dall'ultimo comma dell'art. 132 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1077 del 1970, alla determinazione delle nuove piante organiche ed alle denominazioni delle nuove qualifiche delle carriere del personale di concetto, esecutivo, di dattilografia, ausiliario ed ausiliario tecnico dell'Avvocatura dello Stato;

Sulla proposta dell'Avvocato generale dello Stato;

Decreta:

Le nuove piante organiche e le denominazioni delle nuove qualifiche delle carriere del personale di concetto, esecutivo, di dattilografia, ausiliario ed ausiliario tecnico dell'Avvocatura dello Stato, sono specificate nelle tabelle *A, B, C, D, E* allegate al presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 febbraio 1971

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
ANTONIOZZI

Il Ministro per il Tesoro
FERRARI AGGRADI

Il Ministro Per la riforma della pubblica amministrazione
GASPARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 maggio 1971
Registro n. 4 Presidenza, foglio n. 86

TABELLA *A*

Ruolo organico del personale della carriera di concetto

Parametro	Qualifica	Numero dei posti
370	Segretario capo	4
297 255	Segretario principale	18
218 178 160	Segretario	18
	Totale	40

TABELLA *B*

Ruolo organico del personale della carriera esecutiva

Parametro	Qualifica	Numero dei posti
245	Coadiutore superiore	20
213 183	Coadiutore principale e assistente alla vigilanza	90
163 133 120	Coadiutore	90
	Totale	200

TABELLA *C*

Ruolo organico del personale della carriera di dattilografia

Parametro	Qualifica	Numero dei posti
245	Coadiutore superiore	4
213 183 163 133 120	Coadiutore dattilografo	36
	Totale	40

TABELLA *D*

Ruolo organico del personale della carriera ausiliaria addetto agli uffici

Parametro	Qualifica	Numero dei posti
165 143	Commesso capo	41
133 115 100	Commesso	93
	Totale	134

TABELLA *E*

Ruolo organico del personale della carriera ausiliaria tecnica e del servizio degli automezzi (1)

Parametro	Qualifica	Numero dei posti
165 143	Agente tecnico capo	4
133	Agente tecnico	8
	Totale	12

(1) Ai sensi dell'art. 13 della legge 5 aprile 1964, n. 284.

(8337)

DECRETO MINISTERIALE 26 luglio 1971.

Costituzione della « riserva naturale orientata » « Falascone », in provincia di Foggia.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 5 gennaio 1933, n. 30, sull'ordinamento dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali;

Visto il regio decreto 5 ottobre 1933, n. 1577, relativo allo statuto-regolamento dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali;

Tenute presenti le norme e le direttive in materia di protezione della natura ed in particolare della esistenza di tipici biotopi da conservare, contenute nello art. 29 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 e nell'art. 25 del decreto ministeriale 20 giugno 1967;

Premesso che l'Azienda di Stato per le foreste demaniali ha perseguito sin dalla sua istituzione un programma conservativo delle foreste demaniali, anche di nuova acquisizione e formazione, estendendo nella prassi lo spirito dell'art. 116 della legge 30 dicembre 1923, n. 3267, e comprendendo nel significato della norma i fini più generali di protezione della natura;

Considerato che il problema della difesa della natura interessa e sensibilizza sempre più la pubblica opinione a livello nazionale ed internazionale, tanto da aver sollecitato la istituzione di un apposito comitato di orientamento dei problemi dell'ecologia, su iniziativa della Presidenza del Senato, per l'informazione scientifica ai due rami del Parlamento italiano;

Tenuto conto delle osservazioni e delle proposte recentemente avanzate, su incarico della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dai titolari dei vari dicasteri responsabili, circa i futuri indirizzi in materia di assestamento ecologico e di tutela naturalistica;

Considerato che per l'incremento ed il miglioramento dell'economia della natura e dei suoi equilibri è indispensabile conoscere la naturale evoluzione delle varie formazioni esistenti, di qualsiasi tipo esse siano, nella varietà degli ambienti e che detta evoluzione può attuarsi indisturbata in zone di riserva naturale, come concepite dagli enti internazionali che si interessano della salvaguardia della natura e secondo i concetti fondamentali propugnati dall'Unione internazionale per la conservazione della natura e delle sue risorse (UINC);

Visto che a tali fini sono stati individuati nell'ambito delle foreste demaniali territori da tempo particolarmente protetti, che conviene mantenere intatti per le loro caratteristiche e peculiarità, decretandone formalmente la loro destinazione e conservazione;

Accertato che nel comprensorio della foresta demaniale Umbra situata in provincia di Foggia, di proprietà dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali, esiste, fra le altre, la località denominata: « Falascone » in comune di Monte S. Angelo, che si estende su ha. 48, compresi nella sezione 42-*a* della planimetria, scala al 15.000 della foresta demaniale Umbra, situata a quota media di m. 750 s.l.m. e che risponde ai requisiti richiesti, rappresentando una tipica faggeta naturale appenninica caratterizzata dalla presenza di macchie di specie termofile di grande interesse scientifico, su terreno ad orografia disforme per la successione alternata di doline e di piccoli rilievi a roccia affiorante;

Tenuto presente che, a seguito di indagini territoriali eseguite dalla commissione per la conservazione della natura e sue risorse del Consiglio nazionale delle ricerche, la suddetta zona, per il suo preminente interesse nazionale, è compresa negli elenchi dei biotopi italiani meritevoli di conservazione e di protezione;

Rilevato che la zona, destinata anche a rappresentare ed a tutelare paesaggi di particolare valore estetico, è stata illustrata in alcuni studi botanici e forestali, come pure in altre sedi;

Vista la proposta a tal fine formulata dal consiglio d'amministrazione dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali con apposito atto deliberativo;

Decreta:

Art. 1.

La località « Falascone », già indicata nelle premesse, situata nel comprensorio della foresta demaniale Umbra, in provincia di Foggia, esattamente individuata nella planimetria al 20.000 allegata al presente decreto, quale parte integrante e sostanziale, viene costituita in « riserva naturale orientata ».

Art. 2.

Entro il perimetro della riserva, è consentito l'accesso esclusivamente per ragioni di studio, per fini educativi, per compiti amministrativi e di vigilanza nonchè ricostitutivi di equilibri naturali, restando vietata qualsiasi altra attività antropica.

Art. 3.

Alla tutela e gestione della riserva sopra descritta, provvederà, in virtù del preminente interesse nazionale delle riserve naturali, l'Azienda di Stato per le foreste demaniali, con i fondi del proprio bilancio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 luglio 1971

Il Ministro: NATALI

DALLA CARTA PLANIMETRICA DELL'A.S.F.D. SCALA 1:20.000
F.D. UMBRA
R.N.O. FALASCONE
STRADA PROVINCIALE
30
29
AMM.NE
45
UMBRA
m.800
Vivaio
Campo Sport
VECCHIA AMM.NE
33
31
32
CANTONIERA D'UMBRA m.770
a
43
42
b
CAS. MURGIA m.797
41
c
LIMITE DI SEZIONE
LIMITE DI FORESTA
LIMITE DI RISERVA

(8280)

DECRETO MINISTERIALE 6 settembre 1971.

Autorizzazione alla società Assurances générales de France IART, con sede in Parigi e rappresentanza generale per l'Italia in Roma, ad estendere l'esercizio delle assicurazioni contro i danni al ramo automobili ed alla riassicurazione nei rami autorizzati.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della società Assurances générales de France IART, con sede in Parigi e rappresentanza generale per l'Italia in Roma, già autorizzata ad esercitare le assicurazioni contro i danni nei rami: aeronautica, cristalli, furti, incendio, infortuni, malattie, responsabilità civile autoveicoli, responsabilità civile terzi, trasporti, diretta ad ottenere l'autorizzazione ad estendere l'esercizio assicurativo al ramo automobili ed alla riassicurazione nei rami autorizzati;

Visto il programma di attività presentato con la predetta domanda ed, in particolare, le modalità tecnico-economiche, nonchè le tariffe e le condizioni di polizza per le garanzie da prestare, alla cui osservanza l'impresa è tenuta quale presupposto dell'autorizzazione all'esercizio;

Sentito il parere della commissione consultiva per le assicurazioni private;

Decreta:

La società Assurances générales de France IART, con sede in Parigi e rappresentanza generale per l'Italia in Roma, è autorizzata ad estendere l'esercizio delle assicurazioni contro i danni al ramo automobili ed alla riassicurazione nei rami danni autorizzati.

Roma, addì 6 settembre 1971

Il Ministro: GAVA

(8449)

DECRETO MINISTERIALE 9 settembre 1971.

Approvazione della deliberazione del consiglio del collegio nazionale dei periti agrari concernente la misura delle quote dovute dagli iscritti.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 26, lettera *g*), della legge 28 marzo 1968, n. 434;

Esaminata la deliberazione in data 5 giugno 1971, con la quale il consiglio del collegio nazionale dei periti agrari, ha stabilito, per il biennio 1972-1973, il limite massimo del contributo annuale da corrispondersi dagli iscritti negli albi e negli elenchi speciali ai consigli dei collegi dei periti agrari;

Decreta:

E' approvata la deliberazione in data 5 giugno 1971 del consiglio del collegio nazionale dei periti agrari, allegata al presente decreto, che stabilisce per il biennio 1972-1973, il limite massimo del contributo annuale da corrispondersi dagli iscritti negli albi e negli elenchi speciali ai consigli dei collegi dei periti agrari.

Roma, addì 9 settembre 1971

Il Ministro: COLOMBO

Deliberazione integrale adottata dal consiglio del collegio nazionale dei periti agrari, in data 5 giugno 1971, ai sensi della legge 28 marzo 1968 sul

« Limite massimo del contributo annuale da corrispondersi dagli iscritti negli albi e negli elenchi speciali ai consigli dei collegi dei periti agrari ».

Il consiglio del collegio nazionale dei periti agrari, a norma dell'art. 26, lettera *g*) della legge 28 marzo 1968, n. 434, ha deliberato in data 5 giugno 1971, di stabilire, per il biennio 1972-1973, in L. 25.000 (venticinquemila) il limite massimo del contributo annuale da corrispondersi dagli iscritti negli albi e negli elenchi speciali ai consigli dei collegi dei periti agrari.

Roma, addì 5 giugno 1971

(8486)

DECRETO MINISTERIALE 9 settembre 1971.

Approvazione della deliberazione del consiglio del collegio nazionale dei periti agrari che determina la misura del contributo annuo da corrispondersi dagli iscritti negli albi e negli elenchi speciali per le spese del suo funzionamento.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 26, lettera *h*), della legge 28 marzo 1969, n. 434;

Esaminata la deliberazione in data 5 giugno 1971, con la quale il consiglio del collegio nazionale dei periti agrari ha determinato la misura del contributo annuo da corrispondersi dagli iscritti negli albi e negli elenchi speciali per le spese del suo funzionamento;

Decreta:

E' approvata la deliberazione in data 5 giugno 1971 del consiglio del collegio nazionale dei periti agrari, allegata al presente decreto, che determina la misura del contributo annuo da corrispondersi dagli iscritti negli albi e negli elenchi speciali per le spese del suo funzionamento.

Roma, addì 9 settembre 1971

Il Ministro: COLOMBO

Deliberazione integrale adottata dal consiglio del collegio nazionale dei periti agrari, in data 5 giugno 1971, ai sensi della legge 28 marzo 1968 sulla

« Misura del contributo da corrispondersi dagli iscritti negli albi e negli elenchi speciali al collegio nazionale dei periti agrari ».

Il consiglio del collegio nazionale dei periti agrari, a norma dell'art. 26, lettera *h*) della legge 28 marzo 1968, n. 434, ha deliberato in data 5 giugno 1971, di stabilire, per l'anno 1972 in L. 2000 (duemila) la misura del contributo annuo da corrispondersi dagli iscritti negli albi e negli elenchi speciali al collegio nazionale dei periti agrari.

Roma, addì 5 giugno 1971

(8487)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE PER L'EMILIA-ROMAGNA

Approvazione del piano di zona del comune di Mordano

Con decreto provveditoriale n. 934 in data 16 settembre 1971 è stato approvato il piano per l'acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia economica e popolare, adottato dal comune di Mordano con deliberazione n. 98 del 30 giugno 1969.

Copia di tale decreto e degli atti che ne formano parte integrante, muniti del visto di conformità all'originale, sarà depositata negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(8561)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE PER LA TOSCANA

Variante al piano regolatore di Pisa

Con decreto provveditoriale n. 21073 dell'8 settembre 1971 è stata approvata, in applicazione dell'art. 5 della legge 22 dicembre 1969, n. 952, la deliberazione consiliare n. 88 del 4 maggio 1971, con la quale il comune di Pisa ha adottato la variante al proprio piano regolatore generale predisposta per la realizzazione dell'edificio da adibirsi a sede della scuola elementare di S. Piero a Grado ai sensi della legge 28 luglio 1967, n. 641.

Copia del suddetto decreto, munita del visto di conformità all'originale, sarà depositata agli uffici comunali, a libera visione del pubblico, ai termini dell'art. 10 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150.

(8395)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica n. 2911, in data 16 aprile 1971, registrato alla Corte dei conti il 2 agosto 1971, registro n. 12, foglio n. 293, è stato respinto perchè infondato il ricorso straordinario al Capo dello Stato prodotto il 25 settembre 1969 dal dott. arch. Verino Edoardo avverso la nota 12 aprile 1969, n. 5515, con la quale questo Ministero aveva respinto l'istanza del ricorrente diretta ad ottenere il collocamento in soprannumero nel ruolo organico della carriera direttiva, ai sensi della legge 4 febbraio 1966, n. 32.

(8389)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Riconoscimento della natura di consorzio di miglioramento fondiario e approvazione dello statuto del consorzio irriguo della « Piana di Ceva e di Lesegno », con sede in Ceva.

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste n. 530, in data 8 settembre 1971, al consorzio irriguo della « Piana di Ceva e di Lesegno », con sede in Ceva (Cuneo), è stata riconosciuta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 114 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, la natura giuridica di consorzio di miglioramento fondiario.

Con lo stesso provvedimento è stato approvato, con modifiche, lo statuto consortile.

(8350)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa costruzioni edili e stradali « Notre Dame » a r. l., con sede in Courmayeur.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 7 settembre 1971 il dott. Silvio Laurencet è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa costruzioni edili e stradali « Notre Dame » a r. l., con sede in Courmayeur (Aosta), in liquidazione coatta amministrativa, in sostituzione del dott. Giuseppe Piaggio che ha rinunciato allo incarico.

(8396)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di diritto commerciale presso la facoltà di economia e commercio dell'Università degli studi sociali Pro-Deo di Roma.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di economia e commercio dell'Università degli studi sociali Pro-Deo di Roma, è vacante la cattedra di diritto commerciale, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(8658)

Vacanza della cattedra di anatomia chirurgica e corso di operazioni presso la facoltà di medicina e chirurgia della Università di Napoli.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Napoli, è vacante la cattedra di anatomia chirurgica e corso di operazioni, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(8659)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diciannovesima estrazione per l'ammortamento del prestito per la riforma fondiaria - Redimibile 5 %

Si rende noto che il giorno 19 ottobre 1971, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avrà luogo, ai fini dell'ammortamento, la ricognizione e l'imbussolamento delle serie 6ª, 10ª, 12ª, 13ª, 16ª, 19ª, 20ª, 22ª, 23ª, 24ª, 25ª, 26ª, 27ª, 28ª, 29ª, 33ª, 38ª, 40ª, 42ª, 43ª, 46ª, 48ª, 49ª, 50ª, 52ª, 57ª, 58ª, Sila B, Sila D, Sila E, Sila F e Sila H (non ancora ammortizzate tra quelle finora emesse) del prestito per la riforma fondiaria - redimibile 5 %.

Il successivo giorno 20, nella medesima sala ed alla stessa ora, sarà provveduto alla diciannovesima estrazione di quattro serie, che saranno rimborsate a partire dal 1° gennaio 1972.

I numeri delle serie sorteggiate saranno pubblicati in supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 settembre 1971

(8532)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 176

Corso dei cambi del 22 settembre 1971 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	612,65	612,65	612,35	612,65	612,20	612,70	612,70	612,65	612,65	612,70
Dollaro canadese	605,35	605,35	605 —	605,35	603,50	605,30	605,25	605,35	605,35	605,30
Franco svizzero	154,24	154,24	154,20	154,24	153,90	154,05	154,18	154,24	154,24	154,20
Corona danese	83,92	83,92	83,90	83,92	83,20	84,10	83,85	83,92	83,92	83,90
Corona norvegese	89,09	89,09	89,05	89,09	88,50	89,15	89,085	89,09	89,09	89,10
Corona svedese	121,10	121,10	121,05	121,10	120,60	121,10	121,06	121,10	121,10	121,10
Fiorino olandese	180,33	180,33	180,40	180,33	178,90	179,55	180,30	180,33	180,33	180,20
Franco belga	12,95	12,95	12,96	12,95	12,80	12,90	12,941	12,95	12,95	12,90
Franco francese	110,95	110,95	110,95	110,95	110,70	110,90	110,93	110,95	110,95	110,90
Lira sterlina	1515,90	1515,90	1515 —	1515,90	1514,50	1516,30	1516 —	1515,90	1515,90	1515,90
Marco germanico	183,20	183,20	183,02	183,20	182,40	182,45	183,15	183,20	183,20	183,10
Scellino austriaco	25,24	25,24	25,22	25,24	25,05	25,20	25,2275	25,24	25,24	25,20
Escudo portoghese	22,48	22,48	22,55	22,48	22,50	22,48	22,48	22,48	22,48	22,45
Peseta spagnola	8,863	8,863	8,86	8,863	8,80	8,86	8,8635	8,863	8,86	8,86

Media dei titoli del 22 settembre 1971

Rendita 5 % 1935	94,65
Redimibile 3,50 % 1934	99,225
» 3,50 % (Ricostruzione)	85,725
» 5 % (Ricostruzione)	92,175
» 5 % (Riforma fondiaria)	91,975
» 5 % (Città di Trieste)	92,075
» 5 % (Beni esteri)	90,50
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	90,90
» 5,50 % » » 1968-83	89,30
» 5,50 % » » 1969-84	94,20
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	97,925
» » » 5,50 % 1976	98,575
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,45
» » » 5,50 % 1977	99,775
» » » 5,50 % 1978	99,425
» » » 5,50 % 1979	99,25
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1973)	98,15
» 5 % (» 1° aprile 1974)	96,10
» 5 % (» 1° aprile 1975)	94,10
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	93,95
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	93,80
» 5 % (» 1° aprile 1978)	93,95
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	99,725
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	97,05

Il contabile del portafoglio dello Stato: NAPOLITANO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 22 settembre 1971

Dollaro USA	612,675
Dollaro canadese	605,30
Franco svizzero	154,21
Corona danese	83,885
Corona norvegese	89,087
Corona svedese	121,08
Fiorino olandese	180,315
Franco belga	12,945
Franco francese	110,94
Lira sterlina	1515,95
Marco germanico	183,175
Scellino austriaco	25,234
Escudo portoghese	22,48
Peseta spagnola	8,863

MINISTERO DELLA SANITA

Autorizzazione all'amministrazione dell'ospedale civile di Dolo ad istituire una scuola per infermieri professionali

Con decreto n. 900.8/II.84/4, in data 1° settembre 1971, del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione dell'ospedale civile di Dolo (Venezia) è autorizzata ad istituire una scuola per infermieri professionali, con sede presso l'ospedale civile.

(8387)

Autorizzazione all'amministrazione dell'ente ospedaliero « OO.PP. riuniti ospedali ed ospizi », di Cerignola, ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici.

Con decreto n. 900.8/III.31/5/378, in data 1° settembre 1971, del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione dell'ente ospedaliero « OO.PP. *riuniti ospedali ed ospizi* », di Cerignola (Foggia), è autorizzata ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici con sede presso l'ente medesimo, ai sensi della legge 29 ottobre 1954, n. 1046.

(8353)

Autorizzazione all'amministrazione dell'ente ospedaliero generale di zona « Ospedale civile », di Agordo, ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici.

Con decreto n. 900.8/III.10/2/480, in data 3 settembre 1971, del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione dell'ente ospedaliero generale di zona « Ospedale civile », di Agordo (Belluno), è autorizzata ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici con sede presso l'ente medesimo, ai sensi della legge 29 ottobre 1954, n. 1046.

(8356)

Autorizzazione all'amministrazione dell'Ospedale maggiore di Crema, ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici.

Con decreto n. 900.8/III.26/4/370, in data 1° settembre 1971, del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione dell'Ospedale maggiore, di Crema (Cremona), è autorizzata ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici con sede presso l'ospedale medesimo, ai sensi della legge 29 ottobre 1954, n. 1046.

(8354)

Autorizzazione all'amministrazione dell'ente ospedaliero generale di zona « Ospedale degli infermi », di Casalmaggiore, ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici.

Con decreto n. 900.8/III.26/5/465, in data 1° settembre 1971 del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione dell'ente ospedaliero generale di zona, « Ospedale degli infermi », di Casalmaggiore (Cremona), è autorizzata ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici con sede presso l'ente medesimo, ai sensi della legge 29 ottobre 1954, n. 1946.

(8351)

Autorizzazione all'amministrazione dell'ente ospedaliero generale di zona « Ospedale Viarana », di Besana Brianza, ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici.

Con decreto n. 900.8/III.49/33/429, in data 1° settembre 1971, del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione dell'ente ospedaliero generale di zona « Ospedale Viarana », di Besana Brianza (Milano), è autorizzata ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici con sede presso l'ente medesimo, ai sensi della legge 29 ottobre 1954, n. 1046.

(8352)

Autorizzazione all'amministrazione dell'ente ospedaliero generale provinciale « Caduti Bollatesi », di Bollate, ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici.

Con decreto n. 900.8/III.49/28/505, in data 3 settembre 1971, del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione dell'ente ospedaliero generale provinciale « Caduti Bollatesi » di Bollate (Milano) è autorizzata ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici con sede presso l'ente medesimo, ai sensi della legge 29 ottobre 1954, n. 1046.

(8357)

Autorizzazione all'amministrazione dell'ente ospedaliero generale di zona « Ospedale civile », di Tempio Pausania, ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici.

Con decreto n. 900.8/III.73/5/484, in data 3 settembre 1971, del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione dell'ente ospedaliero generale di zona « Ospedale civile », di Tempio Pausania (Sassari), è autorizzata ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici con sede presso l'ente medesimo, ai sensi della legge 25 febbraio 1971, n. 124.

(8358)

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi applicabili dal 12 maggio 1971 al 31 maggio 1971, a norma dei Regolamenti C.E.E. nn. 899/71, 915/71, 931/71, 944/71, 973/71, 1007/71 e 1099/71, ai prodotti di cui all'art. 1, lettera d) del Regolamento C.E.E. n. 120/67 (esclusi i prodotti di cui alla voce n. ex 23.07-B della tariffa doganale « foraggi melassati o zuccherati, ecc. ») ed all'art. 1, paragrafo 1, lettera c) del Regolamento C.E.E. n. 359/67 (prodotti trasformati a base di cereali e di riso), in lire italiane per quintale, per importazioni:

— da Paesi terzi;

— dagli Stati africani e malgascio associati (SAMA), dai Paesi e territori d'oltremare (PTOM), da Repubblica Unita Tanzania, Repubblica Uganda e Repubblica Kenya.

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Paesi terzi dal 12-5-71 al 14-5-71	Paesi terzi dal 15-5-71 al 27-5-71	Paesi terzi dal 28-5-71 al 31-5-71	SAMA, PTOM, Rep. Un. Tanzania, Rep. Uganda, Rep. Kenya dal 12-5-71 al 14-5-71	SAMA, PTOM, Rep. Un. Tanzania, Rep. Uganda, Rep. Kenya dal 15-5-71 al 27-5-71	SAMA, PTOM, Rep. Un. Tanzania, Rep. Uganda, Rep. Kenya dal 28-5-71 al 31-5-71
07.06		Radici di manioca, d'arrow-root e di salep, topinambur, patate dolci e altre simili radici e tuberi ad alto tenore di amido o di inulina, anche secchi o tagliati in pezzi; midollo della palma a sago:						
	04	B. radici di manioca, d'arrow-root, di salep e altre simili radici e tuberi ad alto tenore di amido, ad esclusione delle patate dolci . . .	488,10 (1)	488,10 (1)	488,10 (1)	413,10 (1)	413,10 (1)	413,10 (1)
11.01 C	08	Farina di orzo	5.196,25	5.196,25	5.196,25	4.883,75	4.883,75	4.883 75
11.01-D	12	Farina di avena	5.326,85	5.326,85	5.326,85	5.014,35	5.014,35	5.014,35
11.01-E		Farina di granturco:						
	15	I. avente tenore di sostanze grasse inferiore o uguale a 1,5 %, in peso	4.129,35	4.129,35	4.129,35	3.816,85	3.816,85	3.816,85
	18	II. altra	2.319,35	2.319,35	2.319,35	2.163,10	2.163,10	2.163,10
11.01-F	22	Farina di riso	3.501,85	3.501,85	3.667,50	3.345,60	3.345,60	3.511,25
11.01-G	25	Farina di grano saraceno	1.795,00	2.357,50	2.357,50	1.482,50	2.045,00	2.045,00
11.01-H	28	Farina di miglio	2.006,25	2.006,25	2.006,25	1.850,00	1.850,00	1.850,00
11.01-IJ	32	Farina di scagliola	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero
11.01-K	35	Farina di sorgo	2.638,75	2.638,75	2.638,75	2.482,50	2.482,50	2.482,50
11.01-L	38	Farine altre	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da: Paesi terzi dal 12-5-71 al 14-5-71	Paesi terzi dal 15-5-71 al 27-5-71	Paesi terzi dal 28-5-71 al 31-5-71	SAMA, PTOM, Rep. Un. Tanzania, Rep. Uganda, Rep. Kenya dal 12-5-71 al 14-5-71	SAMA, PTOM, Rep. Un. Tanzania, Rep. Uganda, Rep. Kenya dal 15-5-71 al 27-5-71	SAMA, PTOM, Rep. Un. Tanzania, Rep. Uganda, Rep. Kenya dal 28-5-71 al 31-5-71
11.02		Semole, semolini; cereali mondati, perlati, ecc.:						
		A. semole e semolini:						
	008	II. di segala	5.535,60	5.535,60	5.535,60	5.223,10	5.223,10	5.223,10
	012	III. di orzo	5.196,25	5.196,25	5.196,25	4.883,75	4.883,75	4.883,75
	015	IV. di avena	5.326,85	5.326,85	5.326,85	5.014,35	5.014,35	5.014,35
		V. di granturco:						
		a. aventi tenore di sostanze grasse inferiore o uguale a 1,5 % in peso:						
	019	1. destinati all'industria della birra (2)	564,35	564,35	564,35	251,85	251,85	251,85
	023	2. altri	4.129,35	4.129,35	4.129,35	3.816,85	3.816,85	3.816,85
	025	b. altri	2.319,35	2.319,35	2.319,35	2.163,10	2.163,10	2.163,10
	028	VI. di riso	3.501,85	3.501,85	3.667,50	3.345,60	3.345,60	3.511,25
	032	VII. di grano saraceno	1.795,00	2.357,50	2.357,50	1.482,50	2.045,00	2.045,00
	035	VIII. di miglio	2.006,25	2.006,25	2.006,25	1.850,00	1.850,00	1.850,00
	038	IX. di sorgo	2.638,75	2.638,75	2.638,75	2.482,50	2.482,50	2.482,50
	042	X. altri	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero
		B. cereali mondati (decorticati o pilati):						
	045	I. di frumento	4.722,50	4.722,50	4.722,50	4.566,25	4.566,25	4.566,25
	048	II. di segala	4.015,60	4.015,60	4.015,60	3.859,35	3.859,35	3.859,35
	052	III. di orzo	4.497,50	4.497,50	4.497,50	4.341,25	4.341,25	4.341,25
		IV. di avena:						
	055	a. avena spuntata	2.997,50	2.997,50	2.997,50	2.841,25	2.841,25	2.841,25
	058	b. altra	4.613,10	4.613,10	4.613,10	4.456,85	4.456,85	4.456,85
	062	V. di granturco	3.549,35	3.549,35	3.549,35	3.393,10	3.393,10	3.393,10
	065	VI. di grano saraceno	1.474,35	1.974,35	1.974,35	1.318,10	1.818,10	1.818,10
	068	VII. di miglio	3.058,10	3.058,10	3.058,10	2.901,85	2.901,85	2.901,85
	072	VIII. di sorgo	4.050,00	4.050,00	4.050,00	3.893,75	3.893,75	3.893,75
	075	IX. altri	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero
		C. cereali perlati:						
	078	I. di frumento	5.649,35	5.649,35	5.649,35	5.493,10	5.493,10	5.493,10
	082	II. di segala	4.799,35	4.799,35	4.799,35	4.643,10	4.643,10	4.643,10
	085	III. di orzo	7.095,60	7.095,60	7.095,60	6.783,10	6.783,10	6.783,10
	088	IV. di avena	4.613,10	4.613,10	4.613,10	4.456,85	4.456,85	4.456,85
	092	V. di granturco	3.549,35	3.549,35	3.549,35	3.393,10	3.393,10	3.393,10
	095	VI. di grano saraceno	1.474,35	1.974,35	1.974,35	1.318,10	1.818,10	1.818,10
	098	VII. di miglio	3.058,10	3.058,10	3.058,10	2.901,85	2.901,85	2.901,85
	102	VIII. di sorgo	4.050,00	4.050,00	4.050,00	3.893,75	3.893,75	3.893,75
	105	IX. altri	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero
		D. cereali soltanto spezzati o schiacciati:						
	108	I. di frumento	3.658,10	3.658,10	3.658,10	3.501,85	3.501,85	3.501,85
	112	II. di segala	3.116,25	3.116,25	3.116,25	2.960,00	2.960,00	2.960,00
	115	III. di orzo	2.923,75	2.923,75	2.923,75	2.767,50	2.767,50	2.767,50
	118	IV. di avena	2.997,50	2.997,50	2.997,50	2.841,25	2.841,25	2.841,25
	122	V. di granturco	2.319,35	2.319,35	2.319,35	2.163,10	2.163,10	2.163,10
	125	VI. di grano saraceno	996,25	1.315,00	1.315,00	840,00	1.158,75	1.158,75
	128	VII. di miglio	2.006,25	2.006,25	2.006,25	1.850,00	1.850,00	1.850,00

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da: Paesi terzi dal 12-5-71 al 14-5-71	Paesi terzi dal 15-5-71 al 27-5-71	Paesi terzi dal 28-5-71 al 31-5-71	SAMA, PTOM, Rep. Un. Tanzania, Rep. Uganda, Rep. Kenya dal 12-5-71 al 14-5-71	SAMA, PTOM, Rep. Un. Tanzania, Rep. Uganda, Rep. Kenya dal 15-5-71 al 27-5-71	SAMA, PTOM, Rep. Un. Tanzania, Rep. Uganda, Rep. Kenya dal 28-5-71 al 31-5-71
11.02 (segue)	132	VIII. di sorgo	2.638,75	2.638,75	2.638,75	2.482,50	2.482,50	2.482,50
	135	IX. altri	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero
		E. fiocchi:						
	138	I. di frumento	6.491,85	6.491,85	6.491,85	6.179,35	6.179,35	6.179,35
	142	II. di segala	5.535,60	5.535,60	5.535,60	5.223,10	5.223,10	5.223,10
	145	III. di orzo	5.738,75	5.738,75	5.738,75	5.426,25	5.426,25	5.426,25
	148	IV. di avena	5.883,75	5.883,75	5.883,75	5.571,25	5.571,25	5.571,25
	152	V di granturco	4.129,35	4.129,35	4.129,35	3.816,85	3.816,85	3.816,85
	155	VI. di riso	5.993,75	5.993,75	6.275,00	5.681,25	5.681,25	5.962,50
	158	VII. di grano saraceno	1.795,00	2.357,50	2.357,50	1.482,50	2.045,00	2.045,00
	162	VIII. di miglio	3.577,50	3.577,50	3.577,50	3.265,00	3.265,00	3.265,00
	165	IX. di sorgo	4.693,10	4.693,10	4.693,10	4.380,60	4.380,60	4.380,60
	168	X. altri	312,50	312,50	312,50	zero	zero	zero
		F. germi di cereali, anche sfarinati:						
	172	I. di frumento	2.887,50	2.887,50	2.887,50	2.575,00	2.575,00	2.575,00
	175	II. altri	1.903,10	1.903,10	1.903,10	1.590,60	1.590,60	1.590,60
11.06		Farine e semolini di sago, di manioca, d'arrow-root, di salep e di altre radici e tuberi compresi nella voce n. 07.06:						
	01	A. denaturati	644,35	644,35	644,35	375,60	375,60	375,60
		B. altri:						
	08	I. destinati alla fabbricazione di amido o di fecola (2)	1.288,10	1.288,10	1.288,10	113,10	113,10	113,10
	12	II. non nominati	4.476,85	4.476,85	4.476,85	3.301,85	3.301,85	3.301,85
11.07		Malto, anche torrefatto:						
		A. non torrefatto:						
		I. di frumento:						
	01	a. presentato sotto forma di farina	6.673,75	6.673,75	6.673,75	6.111,25	6.111,25	6.111,25
	04	b. altro	5.128,75	5.128,75	5.128,75	4.566,25	4.566,25	4.566,25
		II. altro:						
	11	a. presentato sotto forma di farina	5.391,85	5.391,85	5.391,85	4.829,35	4.829,35	4.829,35
	14	b. non nominato	4.171,25	4.171,25	4.171,25	3.608,75	3.608,75	3.608,75
	21	B. torrefatto	4.768,10	4.768,10	4.768,10	4.205,60	4.205,60	4.205,60
11.08		Amidi e fecole; inulina:						
		A. amidi e fecole:						
	01	I. amido di granturco	1.288,10	1.288,10	1.288,10	225,60	225,60	225,60
	04	II. amido di riso	2.401,25	2.401,25	2.638,75	807,50	807,50	1.045,00
	07	III. amido di frumento	2.437,50	2.437,50	2.437,50	1.375,00	1.375,00	1.375,00
	14	IV. fecola di patate	1.288,10	1.288,10	1.288,10	225,60	225,60	225,60
	18	V. altri	1.288,10	1.288,10	1.288,10	113,10	113,10	113,10
11.09		Glutine e farina di glutine, anche torrefatti:						
		A. non torrefatti:						
	02	I. di frumento	11.875,00	11.875,00	11.875,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	05	II. altri	9.655,00	9.655,00	9.655,00	280,00	280,00	280,00
	08	B. torrefatti	11.875,00	11.875,00	11.875,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da: Paesi terzi dal 12-5-71 al 14-5-71	Paesi terzi dal 15-5-71 al 27-5-71	Paesi terzi dal 28-5-71 al 31-5-71	SAMA, PTOM, Rep. Un. Tanzania, Rep. Uganda, Rep. Kenya dal 12-5-71 al 14-5-71	SAMA, PTOM, Rep. Un. Tanzania, Rep. Uganda, Rep. Kenya dal 15-5-71 al 27-5-71	SAMA, PTOM, Rep. Un. Tanzania, Rep. Uganda, Rep. Kenya dal 28-5-71 al 31-5-71
17.02		Altri zuccheri; sciroppi; succedanei del miele, anche misti con miele naturale; zuccheri e melassi, caramellati:						
		B. glucosio e sciroppo di glucosio:						
		I. *contenenti, in peso, allo stato* secco, 99 % o più di prodotto puro:						
	05	a. glucosio in polvere cristallina bianca, anche agglomerata	5.293,75	5.293,75	5.293,75	293,75	293,75	293,75
	06	b. altri	3.663,10	3.663,10	3.663,10	225,60	225,60	225,60
		II. altri:						
	08	a. glucosio in polvere cristallina bianca, anche agglomerata	5.293,75	5.293,75	5.293,75	293,75	293,75	293,75
	09	b. non nominati	3.663,10	3.663,10	3.663,10	225,60	225,60	225,60
17.05		Zuccheri, sciroppi e melassi, aromatizzati o coloriti (compreso lo zucchero vanigliato, alla vaniglia o alla vaniglina), esclusi i succhi di frutta addizionati di zuccheri in qualsiasi proporzione:						
		B. glucosio e sciroppo di glucosio:						
	08	I. glucosio in polvere cristallina bianca, anche agglomerata . .	5.293,75	5.293,75	5.293,75	293,75	293,75	293,75
	12	II. altri	3.663,10	3.663,10	3.663,10	225,60	225,50	225,60
23.02		Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali e dei legumi:						
		A. di cereali:						
		I. di granturco o di riso:						
	01	a. aventi tenore in amido inferiore o uguale a 35 %, in peso	811,25	811,25	811,25	811,25	811,25	811,25
		b. altri:						
	04	1. aventi tenore di amido superiore a 35 % e inferiore o uguale a 45 %, in peso, e che hanno subito un processo di denaturazione (2)	1.297,50	1.297,50	1.297,50	1.297,50	1.297,50	1.297,50
	07	2. non nominati	2.595,60	2.595,60	2.595,60	2.595,60	2.595,60	2.595,60
		II. di altri cereali:						
	11	a. aventi tenore di amido inferiore o uguale a 28 % e la cui proporzione di prodotto che passa attraverso un setaccio di larghezza di maglie pari a 0,2 mm non ecceda il 10 %, in peso, oppure, nel caso contrario, il cui prodotto passato attraverso il setaccio ha un tenore di ceneri, calcolato sulla materia secca, uguale o superiore a 1,5 %, in peso	648,75	648,75	648,75	648,75	648,75	648,75
	14	b. altri	2.595,60	2.595,60	2.595,60	2.595,60	2:595,60	2.595,60

(1) L'ammontare del prelievo non può essere superiore all'ammontare derivante dall'applicazione del dazio del 6 % sul valore in dogana della merce.
(2) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle finanze.

(6804)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Concorso per esami ad un posto di perito in prova del personale non statale della stazione sperimentale per la industria delle essenze e dei derivati dagli agrumi in Reggio Calabria.

IL PRESIDENTE

Visto il regolamento approvato con decreto ministeriale 10 novembre 1969 relativo all'assunzione del personale non statale;

Vista la delibera del presidente dell'11 maggio 1971 con la quale è stato ritenuto necessario bandire un concorso per un perito in prova del personale non statale;

Vista la tabella *A*, annessa al predetto regolamento, che stabilisce il contingente dei posti riservato alla categoria dei periti e segretari;

Vista la disponibilità dei posti;

Visto l'art. 15 della legge 2 aprile 1968, n. 482, che disciplina le modalità dei bandi di concorso ai fini delle assunzioni obbligatorie;

Dispone:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami ad un posto di perito in prova del personale non statale.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono essere in possesso del diploma di perito agrario.

Art. 3.

Per poter partecipare al concorso gli aspiranti devono essere in possesso, oltre che del titolo di studio di cui al precedente art. 2, anche dei seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana;
2) godimento dei diritti politici;
3) buona condotta morale e civile;
4) idoneità fisica all'impiego;
5) età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 32.

Art. 4.

Il limite massimo di 32 anni di età, di cui al precedente art. 3, è elevato:

I) di cinque anni:

a) per i combattenti e gli appartenenti alle categorie assimilate, in base alle vigenti disposizioni;

b) per i profughi di Africa e dei territori di confine;

II) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

III) di un anno:

a) per ogni figlio vivente alla data medesima;

b) per gli aspiranti che abbiano già svolto attività di lavoro presso la Stazione sperimentale essenze e derivati agrumari per almeno due anni, in qualità di beneficiari di borse di studio o di esperti.

Le elevazioni predette si cumulano purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età;

IV) il predetto limite di età di 32 anni è elevato:

a) a 55 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che appartengano alle categorie previste dalle leggi 9 agosto 1954, n. 654, 15 novembre 1965, n. 1288, 14 ottobre 1966, n. 851 e 2 aprile 1968, n. 482 (mutilati e invalidi di guerra o civili o per servizio, vedove ed orfani di caduti in guerra o per causa di servizio e categorie equiparate);

b) a 40 anni per coloro che siano stati deportati ed internati per motivi di persecuzione razziale;

c) a 39 anni per i capi di famiglia numerosa, costituita da almeno sette figli viventi;

d) a 39 anni per coloro che siano stati decorati al valore militare o abbiano conseguito promozioni per merito di guerra.

I benefici predetti assorbono ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Si prescinde dal limite massimo di età nei riguardi di coloro che già prestino servizio nelle stazioni sperimentali o in amministrazioni statali, nonchè nei confronti dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aereonautica che siano cessati dal servizio a domanda o d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

I candidati che intendano beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso, specificando altresì la categoria alla quale appartengono.

Art. 5.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, nonchè coloro che siano stati dichiarati decaduti da un precedente impiego per aver prodotto documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con provvedimento motivato dal presidente dell'istituto.

Art. 6.

Le domande di ammissione, redatte su carta da bollo, dovranno pervenire alla segreteria della Stazione sperimentale essenze e derivati agrumari, entro il termine perentorio di trenta giorni dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dalla segreteria della Stazione.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:

1) le precise generalità e il domicilio;

2) la data ed il luogo di nascita. Gli aspiranti, che abbiano superato il 32° anno di età, dovranno, altresì, dichiarare in base a quali dei titoli previsti dal precedente art. 4 possono essere ammessi al concorso;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate (anche se siano stati concessi amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti;

6) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause dell'eventuale risoluzione del relativo rapporto d'impiego;

8) il titolo di studio conseguito.

Nella domanda dovrà, inoltre, essere indicato il preciso indirizzo al quale si chiede che siano trasmesse le comunicazioni.

La firma, che gli aspiranti sono tenuti ad apporre in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio. I dipendenti statali dovranno indicare il numero e la data del libretto ferroviario rilasciato dall'amministrazione.

Art. 7.

Le domande non compilate con tutte le indicazioni di cui all'art. 6 del presente bando di concorso non verranno prese in considerazione.

Art. 8.

Ai fini di eventuali preferenze e riserve di posti si osservano le norme vigenti in materia per l'assunzione del corrispondente personale statale.

Per l'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni legislative gli interessati che abbiano superato la prova orale, entro il termine perentorio di giorni quindici dal ricevimento dell'apposita comunicazione, dovranno produrre i documenti prescritti.

Art. 9.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno far pervenire alla segreteria della Stazione sperimentale essenze

e derivati agrumari sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti in carta da bollo:

A) diploma originale di cui al precedente art. 2 o copia conforme di esso purchè debitamente autenticata.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentarne il relativo duplicato; qualora l'istituto presso cui è stato conseguito il titolo di studio non avesse ancora rilasciato il diploma originale, sarà consentita la presentazione del certificato provvisorio di esso, su carta legale;

B) estratto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato) rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine.

I concorrenti che abbiano titolo per avvalersi dei benefici di cui al precedente art. 4, sulla elevazione dei limiti massimi di età, produrranno i relativi documenti prescritti;

C) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

D) certificato, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici.

Per i minori di anni 21 il certificato, la cui produzione in ogni caso è obbligatoria, dovrà contenere la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a norma delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

E) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale);

F) certificato medico rilasciato da un ospedale militare o dal medico provinciale, ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nello impiego al quale concorre.

Nel certificato dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Gli invalidi di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, produrranno un certificato medico contenente oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità, non sia di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei suoi compagni di lavoro nonchè alla sicurezza degli impianti.

La Stazione sperimentale si riserva di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

G) copia dello stato di servizio militare o estratto matricolare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza (per coloro che non abbiano ancora prestato servizio militare).

I candidati impiegati delle carriere civili dello Stato dovranno produrre soltanto i documenti di cui alle lettere *A*) e *F*) del presente articolo, nonchè la copia dello stato di servizio civile con l'indicazione delle qualifiche riportate, rilasciata dal capo dell'ufficio.

Art. 10.

I documenti di cui alle lettere *C*), *D*), *E*), *F*) del precedente articolo non saranno ritenuti validi se rilasciati prima di tre mesi dalla data della richiesta dei documenti stessi.

Tutti i documenti dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Art. 11.

I documenti che perverranno alla segreteria della Stazione sperimentale essenze e derivati agrumari dopo scaduti i termini stabiliti dai precedenti articoli 8 e 9 non saranno presi in considerazione anche se spediti per posta o con qualsiasi altro mezzo entro i termini medesimi.

Non saranno ammessi riferimenti a documenti in precedenza eventualmente presentati ad altri enti o amministrazioni.

Art. 12.

La commissione esaminatrice del concorso, nominata dal presidente della Stazione sperimentale, sarà composta dal presidente o da un membro del consiglio di amministrazione che la presiede, dal direttore o dal vice direttore dell'istituto, da un funzionario della carriera direttiva dell'amministrazione centrale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con la qualifica non inferiore a quella di direttore di sezione e da uno o due professori di istruzione secondaria di secondo grado.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva in servizio presso l'amministrazione centrale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 13.

Gli esami consistono in una prova scritta ed una prova orale secondo il seguente programma:

Prova scritta:

Agronomia e coltivazioni erbacee - Patologia vegetale e entomologia agraria - Chimica agraria.

Prova orale:

Le materie della prova scritta - Economia rurale ed estimo - Industrie agrarie - Costruzioni rurali e meccanica agraria - Nozioni sulla legislazione delle Stazioni sperimentali per la industria.

Art. 14.

Gli esami avranno luogo a Reggio Calabria, presso la Stazione sperimentale.

La data della prova scritta sarà stabilita con provvedimento del presidente e verrà comunicata ai candidati ammessi non meno di quindici giorni prima dell'inizio di essa; quella della prova orale sarà fissata direttamente dalla commissione.

La Stazione sperimentale non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante, o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambio dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa della Stazione sperimentale stessa.

Art. 15.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti di valido documento di riconoscimento (carta d'identità, passaporto, patente, porto d'armi, tessera postale, libretto ferroviario).

Art. 16.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno in quanto applicabili le norme stabilite dal cpv. 1° del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Per la prova scritta saranno assegnate ai candidati non più di sei ore; scaduto il tempo prescritto, i candidati dovranno presentare il lavoro anche se non ultimato, allegandovi, in ogni caso, le minute.

Art. 17.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che avranno riportato almeno sette decimi nella prova scritta.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma dei voti riportati nella prova scritta ed in quella orale.

La graduatoria generale del concorso sarà approvata dal presidente del consiglio di amministrazione con riserva dello accertamento dei requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego e dell'applicazione degli eventuali benefici previsti dalle vigenti disposizioni legislative e sarà successivamente pubblicata nel bollettino della Stazione sperimentale.

Art. 18.

Il vincitore del concorso, con provvedimento del presidente, sarà assunto con la qualifica di perito in prova e con il trattamento economico equiparato a quello della qualifica iniziale ex coeff. 202 del personale civile dello Stato.

La nomina a perito effettivo avrà luogo in seguito al giudizio favorevole espresso dal consiglio di amministrazione, dopo almeno sei mesi di prova.

Sarà dichiarato decaduto dalla nomina colui che, senza motivo ritenuto giustificato dall'istituto, non assuma servizio nel termine prefisso presso la Stazione sperimentale.

Reggio Calabria, addì 14 luglio 1971

Il Presidente: LA FACE

(8480)

REGIONI

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 6 agosto 1971, n. **33**.

Assegnazione di speciali sovvenzioni regionali a favore di titolari di concessioni regionali di autoservizi di linea.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 31 *del* 27 *agosto* 1971)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In attesa che gli interventi statali, disposti con le leggi 28 marzo 1968, n. 375, e 25 febbraio 1971, n. 94, a favore dei titolari di concessioni statali di autoservizi di linea siano estesi a favore dei titolari di concessioni regionali, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad intervenire *una tantum* a favore di questi ultimi, mediante assegnazione di speciali sovvenzioni, rivolte ad assicurare la regolare prosecuzione dei servizi di autolinea, da essi gestiti, non meno che la efficienza del relativo materiale rotabile.

Le sovvenzioni sono assegnate, in relazione alle percorrenze chilometriche effettuate nel periodo dal 1° luglio 1967 al 31 dicembre 1970, fino al limite di lire 20 per autobus/chilometro, elevabile a lire 40 per le autolinee esercitate in zone montane e per quelle di spiccato carattere sociale. Sono escluse dal beneficio le imprese che al momento della liquidazione delle sovvenzioni non siano legittimamente esercenti delle autolinee alle quali le sovvenzioni medesime si riferiscono. Sono pure escluse quelle che non hanno assicurato la normale efficienza del servizio e quelle che non hanno rispettato il contratto di lavoro e le leggi sociali.

Le sovvenzioni non possono essere assegnate per le autolinee che già usufruiscono di contributi di enti pubblici o che sono a carico di questi.

Art. 2.

All'atto della concessione delle sovvenzioni l'Amministrazione regionale ha facoltà di vincolare, in tutto o in parte, l'utilizzazione delle medesime al rinnovo o all'ammodernamento del materiale rotabile.

Art. 3.

I criteri e le modalità di erogazione delle sovvenzioni saranno fissati con deliberazione della Giunta regionale, tenendo conto delle risultanze dei conti di esercizio del complesso delle linee esercitate, in misura proporzionale alle passività ritenute ammissibili, con esclusione della parte relativa alle linee concorrenti ai servizi di trasporto ad impianto fisso, sulla base della incidenza degli oneri dei trasporti di carattere sociale.

Art. 4.

Alla erogazione delle speciali sovvenzioni provvede, in conformità di quanto previsto dall'art. 18 della legge regionale 30 dicembre 1968, n. 41, il Presidente della giunta regionale o l'Assessore delegato per la materia dei trasporti.

Art. 5.

Alla impresa beneficiaria è fatto obbligo di restituire la sovvenzione regionale, qualora le siano concessi i contributi stabiliti dalle leggi 28 marzo 1968, n. 375, e 25 febbraio 1971, n. 94, a seguito dell'estensione di dette provvidenze statali a favore dei titolari di concessioni regionali.

Art. 6.

Per le finalità previste dalla presente legge è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1971, la spesa di lire 450 milioni.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1971, è istituito, al Titolo I — Sezione IV — Rubrica 2 — « Trasporti » — Categoria IV — il capitolo 246 con la denominazione: « Sovvenzioni a favore dei titolari di concessioni regionali di autoservizi per assicurare la regolare prosecuzione dei servizi di autolinea, da essi gestiti, nonchè l'efficienza del relativo materiale rotabile » e con lo stanziamento di lire 450 milioni, cui si provvede mediante utilizzo di pari importo dell'avanzo accertato al 31 dicembre 1969 con l'art. 8 della legge regionale 24 dicembre 1970, n. 48.

La spesa di lire 450 milioni indicata nel primo comma del presente articolo fa carico al sopracitato capitolo 246.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 6 agosto 1971

p. Il Presidente
L'Assessore effettivo designato
MORO

LEGGE REGIONALE 12 agosto 1971, n. **34**.

Rifinanziamento e modifiche della legge regionale 26 giugno 1970, n. 24, avente ad oggetto istituzione della Consulta regionale dell'emigrazione e provvidenze a favore dei lavoratori emigrati e delle loro famiglie.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 31 *del* 27 *agosto* 1971)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Prima del terzultimo comma dell'art. 2 della legge regionale 26 giugno 1970, n. 24, è aggiunto il seguente comma:

« La consulta elegge nel suo seno un Vice-presidente ».

Art. 2.

Nell'art. 3 della legge regionale 26 giugno 1970, n. 24, è aggiunto il seguente comma:

« Con decreto del Presidente della giunta regionale può provvedersi, altresì, alla nomina di componenti supplenti che abbiano gli stessi requisiti degli effettivi, su designazione dello ente od organo od associazione od organizzazione cui spetta di designare i componenti effettivi. I supplenti intervengono alle sedute solo se sostituiscono un componente effettivo assente ».

Art. 3.

La lettera *e*) dell'art. 6 della legge regionale 26 giugno 1970, n. 24, è sostituita dalla seguente:

« *e*) sussidi straordinari a lavoratori emigrati che si trovino in difficili condizioni di bisogno ed, in casi di particolare gravità, alle loro famiglie residenti nel territorio regionale ».

Art. 4.

Nell'art. 14 della legge regionale 26 giugno 1970, n. 24, la lettera *e*) del primo comma è sostituita come segue:

« *e*) la causa di esclusione dai benefici, prevista dall'art. 5, lettera *a*), della legge citata, non opera se trattasi di lavoratore emigrato che prima dell'espatrio risiedeva nel territorio regionale ».

Nello stesso art. 14, dopo la lettera *e*) del primo comma, è inserita la seguente lettera *f*):

« *f*) il lavoratore emigrato, che debba prolungare la sua permanenza all'estero, può, a domanda, essere dispensato, « su conforme parere della commissione di cui all'art. 12 della legge citata », per non più di 5 anni, dagli obblighi sanciti nell'art. 11, primo comma, della stessa legge, fermo restando il divieto di vendita dell'alloggio ».

L'ultimo comma del medesimo art. 14 è sostituito dal seguente:

« Le disposizioni del presente articolo non si applicano se, alla data di presentazione della domanda di contributo, il lavo-

ratore emigrato non abbia già compiuto un biennio di permanenza all'estero per ragioni di lavoro e se, pur avendo compiuto tale biennio, sia rimpatriato da oltre un anno».

Art. 5.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1971 sono apportate le seguenti variazioni:

a) *in diminuzione*:

Capitolo 1000 . . . . . L. 100 milioni

b) *in aumento*:

Capitolo 448 L. 100 milioni

c) modifiche agli elenchi 4 e 5 allegati allo stato di previsione della spesa:

a) l'importo indicato nell'elenco 5 alla voce «interventi per la proprietà contadina» — Sezione V — Rubrica n. 5 — viene ridotto di lire 100 milioni;

b) nell'elenco 4 — alla Sezione IV — Rubrica n. 10 — viene aggiunta — con lo stanziamento di lire 100 milioni — la seguente voce di spesa: «Interventi a favore degli emigrati — rifinanziamento legge regionale 24/1970».

Art. 6.

Per le finalità previste dalla legge regionale 26 giugno 1970, n. 24, sono autorizzate, per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1971 al 1973, le seguenti variazioni di spesa:

a) aumento annuo di lire 90 milioni per gli interventi di cui all'art. 6;

b) aumento annuo di lire 15 milioni per gli interventi di cui all'art. 11;

c) diminuzione annua di lire 5 milioni per gli interventi di cui all'art. 12.

La maggiore spesa di cui alle precitate lettere *a*) e *b*) fa carico, per l'esercizio finanziario 1971, ai rispettivi capitoli 302 e 171 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale dell'esercizio medesimo, cui si provvede mediante prelevamento dell'importo di lire 100 milioni dall'apposito fondo iscritto al capitolo 448 dello stesso stato di previsione della spesa (Rubrica n. 10 dell'allegato 5 al bilancio e mediante storno dell'importo di lire 5 milioni dal capitolo 305 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio 1971, conseguente alla riduzione apportata con la precitata lettera *c*).

L'onere relativo agli esercizi 1972 e 1973 graverà sui corrispondenti capitoli del bilancio regionale per gli esercizi medesimi.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel «Bollettino Ufficiale» della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 12 agosto 1971

p. Il Presidente
L'Assessore effettivo designato
MORO

LEGGE REGIONALE 13 agosto 1971, n. 35.

Disposizione integrativa in materia di ordinamento degli Istituti autonomi per le case popolari.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 31 *del 27 agosto* 1971)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Dopo l'art. 48 della legge regionale 18 ottobre 1967, n. 22, modificata ed integrata dalla legge regionale 14 agosto 1969, n. 29, è inserito il seguente

«Art. 48-*bis*

(*Regolamento di rapporti patrimoniali fra Istituti autonomi provinciali per case popolari*)

Quando, in dipendenza della creazione di una nuova provincia con corrispondente riduzione di altra, viene costituito, nella nuova circoscrizione provinciale, un Istituto autonomo provinciale per case popolari, sono gratuitamente ceduti a quest'ultimo, con tutti i diritti e gli oneri ad essi pertinenti, i beni siti in detta circoscrizione, appartenenti all'Istituto che prima vi operava.

Le modalità di tale cessione sono concordate fra gli enti interessati. L'accordo è soggetto ad approvazione della giunta regionale. Qualora l'accordo non venga raggiunto provvede con proprio decreto, l'Assessore regionale dei lavori pubblici, previa deliberazione della giunta regionale».

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul «Bollettino Ufficiale» della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel «Bollettino Ufficiale» della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 13 agosto 1971

p. Il Presidente
L'Assessore effettivo designato
MORO

LEGGE REGIONALE 16 agosto 1971, n. 36.

Ulteriori finanziamenti per agevolare la realizzazione di opere pubbliche e norme modificative, integrative ed interpretative delle leggi regionali 22 agosto 1966, n. 23, 18 ottobre 1967, n. 22, e 14 agosto 1969, n. 29.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 31 *del 27 agosto* 1971)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

CAPO I

Norme modificative, integrative ed interpretative e rifinanziamento della legge regionale 22 agosto 1966, n. 23, già modificata ed integrata con le leggi regionali 7 marzo 1969, n. 2, 26 febbraio 1970, n. 7, e 6 agosto 1970, n. 32.

Art. 1.

L'art. 1 della legge regionale 22 agosto 1966, n. 23, è sostituito dal seguente:

«Art. 1. — E' autorizzata la concessione a favore di province, comuni, consorzi fra enti locali, istituzioni ed altri enti, di contributi annui costanti, per un periodo non superiore ad anni 20, nella misura massima del 7% della spesa riconosciuta ammissibile per l'esecuzione delle opere pubbliche indicate nel successivo art. 2.

La spesa ammissibile, ai fini di cui al precedente comma, comprende, oltre il costo delle opere, il prezzo di acquisto dell'area necessaria ed eventualmente degli edifici preesistenti da demolire o da sistemare, nonchè una quota per spese generali e di collaudo, non superiore al 7% di tale costo».

Art. 2.

Il punto 1 dell'art. 2 della legge regionale 22 agosto 1966, n. 23, è sostituito come segue:

«1) la sistemazione, l'ammodernamento e la rettifica di strade comunali».

Fra le opere di cui al punto 5 dello stesso art. 2 si intendono comprese:

a) le opere di sistemazione e di adattamento di aree per adibirle a deposito di rifiuti solidi e gli impianti di smaltimento e depurazione dei rifiuti medesimi;

b) gli impianti e le reti di distribuzione del metano.

Art. 3.

Il secondo comma dell'art. 3 della legge regionale 22 agosto 1966, n. 23, è sostituito dai seguenti:

« Quando si sia provveduto ai sensi del precedente comma, l'eventuale ulteriore contributo previsto dall'art. 1 potrà essere concesso solo sulla differenza fra la spesa ritenuta ammissibile e l'ammontare del contributo una volta tanto.

Se trattasi di opere di modesta entità la cui spesa non superi lire dieci milioni e concorrono eccezionali condizioni di necessità riconosciute dalla Giunta regionale, il contributo una volta tanto, fino al 90% di detta spesa, può essere concesso agli enti di cui al primo comma per qualsivoglia opera od impianto compresi fra quelli enumerati nell'art. 2 ».

Art. 4.

L'art. 4 della legge regionale 22 agosto 1966, n. 23, è sostituito dal seguente:

« Art. 4. — Per la concessione dei contributi previsti dalla presente legge, con le modalità di cui agli articoli seguenti, a favore di istituzioni e di enti, diversi da province o consorzi con partecipazione di province, sono delegate, nell'ambito del territorio di rispettiva competenza, le province di Gorizia, Pordenone, Trieste ed Udine ».

Art. 5.

Nell'art. 5, secondo comma, della legge regionale 22 agosto 1966, n. 23, le lettere *b*) e *c*) sono sostituite dalla seguente lettera:

« *b*) relazione illustrativa dell'opera, con il preventivo sommario della spesa occorrente e la indicazione dei mezzi di finanziamento ».

Art. 6.

Nell'art. 7 della legge regionale 22 agosto 1966, n. 23, è aggiunto il seguente comma:

« Ai fini della formulazione della proposta di cui al precedente comma, è previamente sentita una commissione presieduta dall'Assessore ai lavori pubblici e composta dai presidenti delle amministrazioni provinciali o da loro delegati ».

Art. 7.

L'art. 8 della legge regionale 22 agosto 1966, n. 23, è soppresso.

Art. 8.

L'art. 10 della legge regionale 22 agosto 1966, n. 23, è sostituito dal seguente:

« Art. 10. — I contributi, di cui all'art. 1, sono versati dalla amministrazione delegata con le modalità stabilite nel provvedimento di concessione. Al versamento l'amministrazione delegata può provvedere anche con il sistema previsto dall'art. 54, primo comma, lettera c), del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

L'erogazione dei contributi una volta tanto, di cui all'art. 3, ha luogo, a cura dell'amministrazione delegata, in base agli stati di avanzamento dei lavori, nonchè in base agli atti di contabilità finale ed al certificato di collaudo regolarmente approvato.

I contributi per opere di competenza delle province o di consorzi con partecipazione di province sono concessi con decreto dell'Assessore regionale ai lavori pubblici e sono versati con le modalità stabilite nel decreto di concessione.

Qualora si sia fatto ricorso ad operazioni di mutuo, i contributi di cui all'art. 1 sono direttamente versati all'ente mutuante ».

Art. 9.

Per le concessioni dei contributi di cui all'art. 1 della legge regionale 22 agosto 1966, n. 23, è autorizzato il limite di impegno di lire 500 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1971 al 1972.

Per la concessione dei contributi di cui all'art. 3 della stessa legge, è autorizzata la spesa di lire 1 miliardo e 200 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1971 e 1972.

In deroga a quanto previsto dal primo comma dell'art. 5 della legge regionale 22 agosto 1966, n. 23, le domande rivolte ad ottenere i contributi, di cui ai precedenti commi, per i suddetti esercizi finanziari 1971 e 1972, devono essere presentate all'amministrazione delegata entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

CAPO II

Norme modificative, integrative ed interpretative della legge regionale 18 ottobre 1967, n. 22, e della legge regionale 14 agosto 1969, n. 29.

Art. 10.

L'ultimo comma dell'art. 17 della legge regionale 14 agosto 1969, n. 29, è soppresso.

Art. 11.

Nel secondo comma dell'art. 14 della legge regionale 18 ottobre 1967, n. 22, come modificato in forza dell'art. 23 della legge regionale 14 agosto 1969, n. 29, sono aggiunti i seguenti numeri:

« 6-7) due esperti, di cui uno designato dagli ordini degli ingegneri e l'altro dagli ordini degli architetti nella regione;

8) l'ingegnere capo dell'amministrazione provinciale;

9) un funzionario direttivo dell'Assessorato dell'urbanistica ».

Art. 12.

Nel secondo comma dell'art. 11 della legge regionale 18 ottobre 1967, n. 22, come modificato ed integrato in forza degli articoli 17 e 23 della legge regionale 14 agosto 1969, n. 29, i numeri 10-12) sono sostituiti dai seguenti numeri:

« 10-15) sei esperti eletti con voto limitato dal Consiglio regionale che non siano amministratori o dipendenti delle province, dei comuni, dei consorzi o delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza esistenti nella regione; di tali esperti almeno tre debbono essere scelti fra gli ingegneri e gli architetti, residenti nel territorio regionale, che siano docenti universitari od esercitino da almeno dieci anni la libera professione ».

I successivi numeri 13 e 14 vengono, rispettivamente, cambiati in 16 e 17.

Art. 13.

Nel secondo comma dell'art. 32 della legge regionale 18 ottobre 1967, n. 22, come modificato ed integrato in forza degli articoli 17 e 23 della legge regionale 14 agosto 1969, n. 29, i numeri 10-12) sono sostituiti dai seguenti:

« 10-15) sei esperti eletti con voto limitato dal Consiglio regionale che non siano amministratori o dipendenti degli enti concessionari od esecutori di opere di cui al presente titolo; di tali esperti almeno tre debbono essere scelti fra ingegneri e laureati in scienze agrarie o forestali, residenti nel territorio regionale, che siano docenti universitari od esercitino da almeno dieci anni la libera professione ».

I successivi numeri 13, 14 e 15 vengono, rispettivamente, cambiati in 16, 17 e 18.

Art. 14.

Nel secondo comma dell'art. 42 della legge regionale 18 ottobre 1967, n. 22, come modificato ed integrato in forza degli articoli 17 e 23 della legge regionale 14 agosto 1969, n. 29, i numeri 12-14) sono sostituiti dai seguenti:

« 12-17) sei esperti eletti con voto limitato dal Consiglio regionale, che non siano amministratori o dipendenti dei comuni o loro consorzi; di tali esperti almeno tre debbono essere scelti fra ingegneri ed architetti particolarmente versati in materia urbanistica ».

I successivi numeri 15, 16, 17 e 18 vengono, rispettivamente, cambiati in 18, 19, 20 e 21.

Art. 15.

Quando si provvede ai sensi dell'art. 19, primo comma, lettere *a*) e *b*), della legge regionale 14 agosto 1969, n. 29, s'intende che il funzionario e l'organo, rispettivamente indicati nelle citate lettere *a*) e *b*), sono anche legittimati ad emanare i decreti di concessione dei contributi e dei finanziamenti e

ad adottare, in genere, tutti i provvedimenti preordinati allo impegno, alla liquidazione ed all'ordinazione delle spese, salvo l'obbligo del rendiconto amministrativo da sottoporre, poi alla Corte dei conti ai sensi dell'art. 60 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

CAPO III

Rifinanziamento della legge regionale 27 maggio 1970, n. 16

Art. 16.

Per la concessione dei contributi, di cui all'art. 2, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1970, n. 16, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1971, la spesa di lire 800 milioni.

Art. 17.

Per la concessione dei contributi di cui all'art. 4 della legge regionale 27 maggio 1970, n. 16, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1971, la spesa di lire 20 milioni.

CAPO IV

Disposizioni finali

Art. 18.

Le annualità relative ai limiti di impegno autorizzati col primo comma dell'art. 9 della presente legge saranno iscritte, nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale, nello importo di lire 500 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1971 e 1991 e nell'importo di lire 1 miliardo per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1972 al 1990.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1971, è istituito — al Titolo II — Sezione IV — Rubrica n. 9 — Categoria XI — il capitolo 600 con la denominazione: «Contributi annui costanti a favore di province, comuni, consorzi fra enti locali, istituzioni ed altri enti per la costruzione, sistemazione, ampliamento e completamento di opere pubbliche o di interesse pubblico, comprese quelle riguardanti gli edifici destinati ai servizi di assistenza e beneficenza od al culto o adibiti ad uso di ministero pastorale, di ufficio o di abitazione del parroco» e con lo stanziamento di lire 500 milioni, cui si provvede mediante prelevamento dello stesso importo dall'apposito fondo iscritto al capitolo 1000 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1971 (Rubrica n. 9 dell'elenco 5 allegato al bilancio medesimo).

L'onere di lire 500 milioni relativo all'esercizio 1971 fa carico al sopracitato capitolo 600 e quello per le annualità degli esercizi finanziari dal 1972 al 1991 farà carico ai corrispondenti capitoli del bilancio regionale per gli esercizi medesimi.

Al maggior onere annuo di lire 500 milioni per gli esercizi dal 1972 al 1990 derivante dall'autorizzazione del limite di impegno per l'esercizio finanziario 1972, si farà fronte con la cessazione della spesa di pari importo, prevista dalle leggi regionali 30 dicembre 1967, n. 29, e 8 gennaio 1968, n. 1, fino allo esercizio finanziario 1971.

Art. 19.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio 1971, è istituito — al Titolo II — Sezione IV — Rubrica n. 9 — Categoria XI — il capitolo 601 con la denominazione: «Contributi una volta tanto a favore di province, comuni, consorzi fra enti locali, istituzioni ed altri enti per la costruzione, sistemazione, ampliamento e completamento di opere pubbliche o di interesse pubblico, comprese quelle riguardanti gli edifici destinati ai servizi di assistenza e beneficenza od al culto o adibiti ad uso di ministero pastorale, di ufficio o di abitazione del parroco» e con lo stanziamento di lire 1 miliardo e 200 milioni, cui si provvede mediante prelevamento dello stesso importo dall'apposito fondo iscritto al capitolo 1000 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1971 (Rubrica n. 9 dell'elenco 5 allegato al bilancio medesimo).

La spesa di lire 1200 milioni autorizzata col secondo comma dell'art. 9 della presente legge fa carico, per l'esercizio finanziario 1971, al sopracitato capitolo 601 e quella relativa all'esercizio 1972 graverà sul corrispondente capitolo del bilancio regionale per lo stesso esercizio.

Art. 20.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1971, è istituito — al Titolo II — Sezione IV — Rubrica n. 9 — Categoria XI — il capitolo 602 con la denominazione: «Contributi *una tantum* a comuni ed a loro consorzi per la costruzione di impianti di depurazione di fognature urbane, compresi i collettori finali di adduzione agli impianti» e con lo stanziamento di lire 800 milioni cui si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo iscritto al capitolo 1000 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1971 (Rubrica n. 9 dell'elenco 5 allegato al bilancio medesimo).

L'onere di lire 800 milioni, previsto dall'art. 16 della presente legge, fa carico al sopracitato capitolo 602.

Art. 21.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio 1971, è istituito — al Titolo I — Sezione IV — Rubrica n. 9 — Categoria III — il capitolo 289 con la denominazione: «Spese per promuovere e per finanziare studi diretti a valutare e determinare, nei vari casi, le forme tecnicamente più opportune di trattamento depurativo dei liquami fognali» e con lo stanziamento di lire 20 milioni, cui si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo iscritto al capitolo 448 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1971 (Rubrica n. 9 dell'elenco 4 allegato al bilancio medesimo).

L'onere di lire 20 milioni, indicato nell'art. 17 della presente legge, fa carico al sopracitato capitolo 289.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel «Bollettino Ufficiale» della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 16 agosto 1971

p. Il Presidente
L'Assessore effettivo designato
MORO

LEGGE REGIONALE 17 agosto 1971, n. 37.

Provvidenze integrative in favore degli invalidi civili inabili al lavoro della Regione Friuli-Venezia Giulia.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 31 *del 27 agosto* 1971)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

CAPO I

Assegno integrativo regionale

Art. 1.

L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere agli invalidi civili che beneficiano della pensione di inabilità, dello assegno mensile o della pensione sociale di cui agli articoli 12, 13 e 19 della legge 30 marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni ed integrazioni, un assegno integrativo mensile non reversibile nella misura di lire 10.000 (diecimila).

Alla mensilità di dicembre è aggiunta una 13ª mensilità di pari importo.

Qualora l'assegno integrativo abbia cominciato a decorrere o sia cessato nel corso dell'anno, la 13ª mensilità verrà corrisposta proporzionalmente al numero delle mensilità attribuite durante l'anno cui essa si riferisce.

Art. 2.

L'assegno integrativo regionale è corrisposto agli invalidi civili inabili al lavoro che, alla data di presentazione della domanda, risiedono stabilmente, da almeno 2 anni nella Regione Friuli-Venezia Giulia.

La corresponsione dell'assegno suddetto cessa quando il beneficiario perda il requisito della residenza nel territorio della Regione.

Art. 3.

La domanda intesa ad ottenere l'assegno integrativo regionale deve essere presentata dagli interessati all'Assessorato del lavoro, dell'assistenza sociale e dell'artigianato.

La domanda dovrà essere corredata da:

1) dichiarazione dell'ente comunale di assistenza del comune di residenza attestante che il richiedente fruisce della pensione di inabilità, dell'assegno mensile o della pensione sociale di cui alla citata legge dello Stato 30 marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni ed integrazioni, con indicazione del numero di posizione relativo;

2) dichiarazione del comune di residenza stabile con specifica menzione della data cui risale la residenza medesima.

Art. 4.

L'ente comunale di assistenza del luogo di residenza del beneficiario provvederà, bimestralmente ed in forma posticipata, al pagamento dell'assegno integrativo regionale, unitamente al rateo della pensione di inabilità, dell'assegno mensile o della pensione sociale previsti dalla citata legge n. 118/1971, previo accertamento d'ufficio del persistere del requisito della residenza stabile nella Regione.

A copertura degli oneri relativi al servizio di erogazione degli assegni integrativi regionali previsti dall'art. 1 della presente legge, l'Amministrazione regionale è autorizzata a corrispondere agli enti comunali di assistenza una maggiorazione del 5% sulle somme accreditate agli enti medesimi.

Art. 5.

L'assegno integrativo regionale avrà decorrenza dal 1° luglio 1971 per gli invalidi civili che a tale data già beneficino delle provvidenze statali sopra specificate di cui alla medesima legge n. 118/1971 e che presentino domanda entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Per gli invalidi civili che fruiranno delle sopra indicate provvidenze statali successivamente al 1° luglio 1971, la decorrenza dell'assegno integrativo regionale avverrà dal primo giorno del mese successivo a quello di decorrenza delle provvidenze statali, semprechè la presentazione della domanda di cui al precedente art. 3 avvenga entro 90 giorni dalla notifica della deliberazione del Comitato provinciale di assistenza e beneficienza pubblica, di cui all'art. 14 della menzionata legge nazionale n. 118/1971.

Diversamente l'assegno integrativo regionale avrà decorrenza a partire dal mese successivo a quello della presentazione della medesima domanda.

La revoca o la sospensione della pensione di inabilità, dello assegno statale o della pensione sociale, per qualsiasi causa, produce anche l'immediata revoca o sospensione dell'assegno integrativo regionale.

Art. 6.

La concessione, la revoca o la sospensione dell'assegno integrativo regionale avviene con decreto dell'Assessore al lavoro, all'assistenza sociale ed all'artigianato. Il decreto stesso dovrà fare esplicita menzione del numero di posizione della pensione di invalidità, dell'assegno di assistenza statale o della pensione sociale.

CAPO II

Disposizioni finanziarie

Art. 7.

Per gli scopi previsti dalla presente legge, è autorizzata la spesa di lire 300 milioni nell'esercizio finanziario 1971 e di lire 600 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1972 al 1974.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1971, è istituito — al Titolo I — Sezione IV — Rubrica n. 10 — Categoria IV — il capitolo 295 con la denominazione: « Assegno integrativo mensile agli invalidi civili che beneficiano della pensione di inabilità, dell'assegno mensile o della pensione sociale di cui agli articoli 12, 13 e 19 della legge 30 marzo 1971, n. 118 e successive modificazioni ed integrazioni » e con lo stanziamento di lire 300 milioni, cui si provvede mediante prelevamento dello stesso importo dallo apposito fondo iscritto al capitolo 448 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1971 (Rubrica n. 10 dell'elenco 4 allegato al bilancio).

La spesa di lire 300 milioni, prevista dal primo comma del presente articolo per l'esercizio 1971, fa carico al sopracitato capitolo 295 e quella di lire 600 milioni relativa, a ciascuno degli esercizi finanziari dal 1972 al 1974, graverà sui corrispondenti capitoli del bilancio regionale per gli esercizi medesimi.

Al maggior onere annuo di lire 300 milioni per gli esercizi dal 1972 al 1974 si farà fronte con la cessazione della spesa di pari importo prevista dalla legge regionale 7 marzo 1968, n. 14, fino all'esercizio finanziario 1971.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 17 agosto 1971

p. Il Presidente
L'Assessore effettivo designato
MORO

LEGGE REGIONALE 18 agosto 1971, n. 38.

Disposizioni in materia di miniere, cave e torbiere e integrazione alla legge regionale 24 ottobre 1966, n. 28.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 31 *del* 27 *agosto* 1971)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

CAPO I

Attribuzioni dell'Assessore all'industria ed al commercio
Istituzione del comitato regionale delle miniere

Art. 1.

Per quanto di competenza della Regione, i provvedimenti relativi alla ricerca ed alla coltivazione delle sostanze minerali e delle energie del sottosuolo sono adottati con decreto dello Assessore all'industria ed al commercio.

Tali provvedimenti e le istanze rivolte a conseguirli sono pubblicati, per estratto, nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

Art. 2.

E' istituito, presso l'Assessorato dell'industria e del commercio, il comitato regionale delle miniere.

Il comitato è composto dai seguenti membri:

1) l'Assessore all'industria ed al commercio, in veste di presidente;

2) il direttore regionale dell'industria e del commercio, in veste di vice presidente;

3) il direttore del servizio del demanio e del patrimonio dell'Assessorato regionale delle finanze;

4) il direttore del servizio dell'industria e delle miniere dell'Assessorato regionale dell'industria e del commercio;

5) l'ingegnere capo del distretto minerario di Trieste;

6) un esperto in diritto minerario;

7) due esperti nelle discipline geologico-minerarie;

8) tre rappresentanti dei lavoratori del settore designati dalle organizzazioni sindacali regionali più rappresentative;

9) due rappresentanti degli imprenditori operanti uno nel settore delle cave ed uno in quello delle miniere, designati dalle rispettive organizzazioni.

Quando il comitato debba trattare argomenti che interessano altri assessorati regionali, sono chiamati a partecipare alle sedute i direttori dei rispettivi servizi.

L'Assessore all'industria ed al commercio può, di volta in volta, far intervenire, con voto consultivo, alle sedute del comitato, a seconda delle materie da trattare, anche altri pubblici funzionari, nonchè, per la trattazione di speciali problemi, studiosi e tecnici di chiara fama.

Art. 3.

Il comitato regionale delle miniere è l'organo consultivo dell'Amministrazione regionale in materia di miniere, cave e torbiere.

Per quanto di competenza della Regione, il comitato sostituisce il Consiglio superiore delle miniere ed il comitato tecnico per gli idrocarburi ed il suo parere è richiesto nei casi in cui le leggi dello Stato prevedono il parere di detti organi consultivi.

Inoltre, il comitato regionale delle miniere dà parere su di ogni altro argomento che l'Assessore all'industria ed al commercio ritenga di sottoporre al suo esame.

Art. 4.

Il comitato regionale delle miniere viene costituito all'inizio di ogni quadriennio, con decreto del Presidente della giunta regionale. Allo stesso modo si provvede quando, nel corso del quadriennio, taluno dei componenti debba essere sostituito.

Le funzioni di segretario sono affidate ad un funzionario dell'Assessorato dell'industria e del commercio.

Art. 5.

Il comitato è convocato dal presidente o da chi legalmente lo sostituisce.

Per la validità delle riunioni è necessario l'intervento della maggioranza assoluta dei componenti.

I pareri e le deliberazioni sono adottati col voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. A parità di voti prevale quello del presidente.

I pareri devono essere sufficientemente illustrativi e completati da eventuali motivazioni di minoranza.

CAPO II

Provvidenze per lo sviluppo delle ricerche minerarie

Art. 6.

Al fine di promuovere, stimolare e sostenere gli investimenti diretti alle ricerche minerarie nel territorio regionale e di indirizzarli verso adeguati programmi di lavoro in relazione alle possibilità offerte dai moderni mezzi di ricerca, la Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi *una tantum* in misura non superiore al 50 % della spesa riconosciuta ammissibile per:

a) studi e rilievi geologici, giacimentologici, geominerari, geofisici, geochimici e topografici;

b) lavori di ricerca mediante scavi a giorno o in trincea, trivellazioni, gallerie, pozzetti e fornelli;

c) servizi inerenti all'attività di ricerca (opere di accesso, compresi i pozzi di accesso e di sgombero, alloggiamenti minimi, impianti igienico-sanitari ed altre costruzioni);

d) impianti di cabine elettriche di trasformazione con relative linee di allacciamento, impianti di compressori d'aria, impianti di perforazione, trasporto ed estrazione, di eduzione dell'acqua e di ventilazione;

e) prove di trattamento ed impianti pilota per l'arricchimento dei minerali grezzi e per nuove tecnologie nella lavorazione delle sostanze, sempre di provenienza dal territorio regionale.

Le attività di ricerca, di cui al precedente comma, possono avere per obbietto tutte le sostanze di cui all'art. 2 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, e successive modificazioni, eccetto gli idrocarburi liquidi e gassosi.

Art. 7.

I contributi possono essere concessi:

1) ai titolari di permessi di ricerca;

2) ai titolari di concessioni minerarie, relativamente alle ricerche entro il perimetro della concessione;

3) a chi abbia la disponibilità del fondo, se la ricerca abbia per oggetto sostanze minerali classificate di 2ª categoria, ai sensi dell'art. 2 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443.

Art. 8.

Le domande di contributo devono essere presentate allo Assessorato dell'industria e del commercio. Esse vanno corredate di una relazione tecnico-finanziaria, dei programmi di lavoro e dei preventivi di spesa.

Ad istruttoria effettuata, la domanda è sottoposta all'esame del comitato regionale delle miniere, cui spetta di dar parere anche sull'ammissibilità delle spese e sulla misura del contributo.

Art. 9.

La concessione del contributo è disposta con decreto dello Assessore all'industria ed al commercio, previa deliberazione della giunta regionale.

Con lo stesso decreto o con altro successivo sono stabilite le modalità ed i tempi di erogazione del contributo.

Il decreto di concessione viene pubblicato nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

Art. 10.

Gli impianti, per i quali il contributo sia stato concesso, non possono essere demoliti o rimossi senza la preventiva autorizzazione dell'Assessore all'industria ed al commercio.

L'autorizzazione può essere subordinata al previo rimborso, totale o parziale, del contributo.

Art. 11.

All'art. 3 della legge regionale 24 ottobre 1966, n. 28, è aggiunto il seguente comma:

« L'Assessore all'industria ed al commercio — con apposita convenzione — potrà disporre anticipazioni ad Istituti universitari ed enti pubblici in genere sulla spesa preventivamente concordata ».

CAPO III

Disposizioni finanziarie

Art. 12.

Per gli interventi previsti dall'art. 6 della presente legge, è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1971 al 1974.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1971 è istituito — al Titolo II — Sezione V — Rubrica n. 7 — Categoria XI — il capitolo 870 con la denominazione: « Contributi *una tantum* per promuovere, stimolare e sostenere gli investimenti diretti alle ricerche minerarie nel territorio regionale » e con lo stanziamento di lire 200 milioni, cui si provvede mediante prelevamento dello stesso importo dall'apposito fondo iscritto al capitolo 1000 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1971 (Rubrica n. 7 dell'elenco 5 allegato al bilancio medesimo).

La spesa di lire 200 milioni di cui al primo comma del presente articolo, fa carico, per l'esercizio finanziario 1971 al sopracitato capitolo 870 e quella relativa agli esercizi dal 1972 al 1974, graverà sui corrispondenti capitoli del bilancio regionale per gli esercizi medesimi.

Le spese per il funzionamento del comitato regionale di cui all'art. 2 della presente legge, fanno carico, per l'esercizio finanziario 1971, al capitolo 322 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per detto esercizio, il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilità, e quelle relative agli esercizi successivi graveranno sui corrispondenti capitoli del bilancio regionale per gli esercizi medesimi.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 18 agosto 1971

p. Il Presidente
L'Assessore effettivo designato
MORO

LEGGE REGIONALE 19 agosto 1971, n. 39.

Rimborso allo Stato di spese per lavori di carattere urgente ed inderogabile su edifici danneggiati da eventi calamitosi.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 31 *del* 27 *agosto* 1971)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assumere a proprio carico l'onere finanziario relativo alle somme che, in base all'art. 1 del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010, nella misura del 35 % fissata dall'articolo 1 del decreto del Ministro per i lavori pubblici 13 febbraio 1957, lo Stato ha addebitato a cittadini residenti nei comuni di San Leonardo, Drenchia, Grimacco, Savogna, Pulfero e Stregna della Provincia di Udine, quale parziale rimborso delle spese dallo Stato stesso sostenute per lavori urgenti di riparazione effettuati su edifici di detti cittadini in dipendenza di calamità naturali.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1971 è istituito — al Titolo I — Sezione I — Rubrica n. 3 — Categoria III — il capitolo 99 con la denominazione: « Rimborso allo Stato di spese per lavori urgenti ed inderogabili su edifici danneggiati da eventi calamitosi » e con lo stanziamento di lire 14 milioni, cui si provvede mediante utilizzo di una quota di pari importo dell'avanzo finanziario accertato al 31 dicembre 1969 con l'art. 8 della legge regionale 24 dicembre 1970, n. 48.

La spesa di cui al primo comma del presente articolo, prevista in lire 14 milioni, fa carico al sopracitato capitolo 99.

Art. 2.

La presente legge regionale sarà pubblicata sul « Bollettino Ufficiale » della Regione ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 19 agosto 1971

p. Il Presidente
L'Assessore effettivo designato
MORO

LEGGE REGIONALE 20 agosto 1971, n. 40.
Istituzione della tassa sulle concessioni regionali.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 31 *del* 27 *agosto* 1971)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' istituita la tassa sulle concessioni regionali. Sono soggetti alla tassa sulle concessioni regionali gli atti ed i provvedimenti dell'Amministrazione regionale corrispondenti a quelli, già di competenza dello Stato, assoggettati alle tasse sulle concessioni governative ai sensi delle vigenti disposizioni.

Art. 2.

La tassa sulle concessioni regionali — fuori dei casi in cui sia autonomamente determinata con legge regionale — è dovuta alla Regione nella stessa misura prevista per la tassa sulle concessioni governative riguardo ai corrispondenti atti e provvedimenti di organi statali.

Il versamento è effettuato alla tesoreria regionale esclusivamente in modo ordinario.

Art. 3.

Salvo quanto disposto dalla presente legge, per la disciplina della tassa sulle concessioni regionali si osservano, in quanto applicabili, le norme statali che regolano le tasse sulle concessioni governative.

Quando di dette norme è fatta menzione di Amministrazione dello Stato o di uffici statali o dell'erario dello Stato, la menzione si intende riferita, rispettivamente all'Amministrazione regionale, agli uffici regionali ed all'erario della Regione.

Le competenze, che tali norme attribuiscono al Ministero od al Ministro per le finanze, all'Intendenza od all'intendente di finanza, sono esercitate, in via esclusiva, dall'Assessore regionale alle finanze.

Art. 4.

Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1971 è istituito « per memoria » — al Titolo II — Categoria VI — Rubrica n. 1 — il capitolo 48 con la denominazione: « Tassa sulle concessioni regionali ».

I versamenti di cui all'articolo 2 della presente legge saranno imputati al precitato capitolo 48 dell'esercizio finanziario 1971 ed ai capitoli corrispondenti del bilancio regionale per gli esercizi successivi.

Art. 5.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul « Bollettino Ufficiale » della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 20 agosto 1971

p. Il Presidente
L'Assessore effettivo designato
MORO

(8282)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.